

*All' amico Sr. Rosario*

**ROMOLO CAGGESE**

*maggi*  
*Cagge*

*23. 8. '05*

**INTORNO**  
**ALLA**  
**ORIGINE DEI COMUNI RURALI**  
**IN ITALIA**



(Estratto dalla RIVISTA ITALIANA DI SOCIOLOGIA, Anno IX, Fasc. II. - Marzo-Aprile 1905)



**ROMA**  
presso la " Rivista Italiana di Sociologia "  
Via Venti Settembre, 8

SCANSANO - TIPOGRAFIA EDITRICE DEGLI OLMI  
DI CARLO TESSITORI

1905

## INTORNO ALL'ORIGINE DEI COMUNI RURALI IN ITALIA (1).

### I.

Per rappresentare nettamente tutti i fatti sociali, politici ed economici che concorsero al costituirsi del Comune rurale in Italia, è necessario fissare anzitutto il significato che noi intendiamo dare alla espressione, in verità molto elastica, di « *Comune rurale* »; ossia, è necessario dichiarare che cosa noi vogliamo dire quando diciamo che in Italia, intorno ai secoli X, XI e XII, sorsero i Comuni rurali quasi nello stesso tempo che si organizzava il Comune di città.

Parrebbe una questione oziosa, anche perchè nessuno l'ha mai posta e risolta, nessuno, anzi, ne ha di proposito accennato. Ed era ben naturale che così fosse. Ogni volta, infatti, che si è parlato dei Comuni rurali, se ne è sempre parlato in relazione alla storia cittadina, quasi fossero due aspetti di uno stesso fatto sociale. Di essi non si è considerato che la sottomissione al Comune di città e, naturalmente, nella loro storia non si è visto quanto essi avevano di carattere loro speciale; perchè in realtà, quando divennero tributarii delle grandi Repubbliche, dovettero subire una deformazione più o meno violenta e profonda di tutto il loro organismo e diventar tutti altrettante divisioni amministrative di uno Stato maggiore. Da questo punto di vista tanto valeva, poniamo, il Comune di Gambassi o di Montepulciano, quanto quello di Tredozio nella Romagna toscana (2); tanto valeva il Comune di Figline nel Valdarno quanto quello di Castel della Badia nel territorio di

---

(1) Da un'opera in preparazione, dal titolo: *I Comuni rurali in Italia dalle origini al secolo XIV*.

(2) Per questo Comune, che esamineremo a suo tempo, v. *Archivio di Stato, Firenze, Diplom., Reform. Atti pubblici*, 13 maggio 1271; e la nostra edizione di questo atto: *Il Comune rurale di Tredozio e i Conti da Romena*. Firenze, Galileiana, 1904, pag. 9-14.

Montamiata <sup>(1)</sup>. Eran tutti piccoli Comuni, non presentavano agli occhi dello storico grandi associazioni artigiane e grande sviluppo industriale e commerciale, e la loro storia interna prima della perdita della indipendenza, o era assolutamente sconosciuta o non presentava grandi fatti politici, priva ad ogni modo — nell'un caso e nell'altro — di qualsiasi interesse e di qualsiasi effetto ottico nel gran quadro della storia comunale. D'altra parte, eran tutti soggetti: ogni anno od ogni sei mesi la città vi mandava il suo rappresentante politico e i suoi giudici, l'ordine di far pace o guerra, di pagar questa o quella imposta o multa, o di approvvigionare il mercato cittadino, divenuto sempre più insufficiente — come vedremo — ai bisogni della popolazione urbana e alle esigenze del grande commercio. Non v'erano, quindi, argomenti di sorta per stabilire fra essi delle differenze e creare dei tipi. Quanti non erano città, erano Comuni rurali!

Qualcosa come una classificazione propone il Palmieri su la scorta del Maurer <sup>(2)</sup>. Egli distingue i Comuni rurali in feudali e liberi; ma, quando ci domandiamo in che cosa consista mai questa distinzione (è meglio chiamarla così), che ci apparisce se non altro suggestiva, ecco che ci troviamo di fronte ad una risposta assolutamente inattendibile. Comuni rurali liberi sarebbero tutti quelli in cui non si trova un diretto rappresentante di un signore feudale, e, più tardi, del Comune cittadino; feudali sarebbero quegli altri — naturalmente in grande maggioranza — in cui tutta la vita pubblica si svolge sotto gli occhi di un ufficiale signorile o cittadino. Tutto sommato, questa classificazione si riduce a notare, e nè pure con molta precisione, non altro che due stadi diversi di uno stesso fatto, due stadi diversi della evoluzione del Comune rurale; ossia non è una classificazione, perchè non ne ha i caratteri logici.

Infatti, moltissimi, anzi quasi tutti i Comuni di contado (uso questa espressione perchè è assai più propria, come si vedrà fra breve, dell'altra « Comuni rurali ») si affermano da prima assai timidamente di fronte ai signori delle campagne, e il primo atto di vita collettiva con cui si manifestano le nuove energie è costantemente un patto che riconosce la signoria dell'antico padrone. Il quale accorda, perchè costretto, le sua protezione al nascente organismo del Comune, ma ne riceve in cambio un giuramento di fedeltà; ossia, se è possibile con linguaggio proprio del mondo feudale signi-

<sup>(1)</sup> *Arch. di Stato, Siena, Diplom.*, S. Salvat. di Montamiata, 14 luglio 1212. Pubblicò questo doc. lo ZDEKAUER, in *Bull. senese di Stor. Patria*, a. III, fasc. IV, 1897, pag. 374-376.

<sup>(2)</sup> ARTURO PALMIERI, *Degli antichi Comuni rurali dell'Appen. bolognese (Atti e Mem. R. Deputaz. Stor. patr. della Romagna, S. III, vol. XVI, p. 267-70)*. MAURER, *Geschichte der Dorfverfassung*, Erlangen, 1865-66.

ficare un fatto che si staccava per sempre da quel mondo, si potrebbe dire che i Comuni rurali son come i piccoli vassalli di un signore a cui si debba omaggio e fedeltà. La presenza, quindi, di un Visconte in ciascuno dei centri rurali è un fatto assolutamente normale, che si ripete anche in Comuni cittadini o quasi cittadini, come Prato in Toscana, dove noi lo troviamo ricordato fino al 1195, ossia quando era già prossimo a scomparire definitivamente l'istituto del Consolato (1).

Più tardi, quando è sonata l'ultima ora della feudalità, specialmente di quella minore, e quando da una prima comunità d'interessi strettamente economici balza fuori — come vedremo — quasi per generazione spontanea, la figura politica del Comune rurale, quel primo patto subisce delle modificazioni più o meno essenziali, meglio determinandosi i confini dei diritti e dei doveri in quella sorta di vassallaggio. E così troviamo ufficiali liberamente eletti là dove un signore era solito mandare i suoi ufficiali. Così nel Comune di Castel della Badia i Consoli sono eletti dal popolo, salvo soltanto, a quanto pare, il diritto di conferma nell'abbate di Montamiata (2); e similmente in un Comune germogliato su i domini della Santa Sede, Montebello, alla fine del secolo XII e quindi in epoca non certo assai recente, troviamo che si continua a prestare al Papa l'innocuo giuramento di fedeltà, ma si dichiara altresì assai esplicitamente che s'intendono salvi « *cum omni integritate tam nova quam vetera iura* » (3). Talvolta, anzi, a stare alla classificazione di cui sopra, non sapremmo davvero se ascrivere un tal Comune di contado ai rurali liberi o ai feudali, perchè le caratteristiche degli uni e degli altri si trovano assommate e coesistenti in un certo periodo dello sviluppo costituzionale del Comune. E potremmo qui citare una larghissima serie di fatti. A Borgo S. Lorenzo, per esempio, nel Mugello, noi troviamo, nel primo quarto del secolo XIII, dei « *consules electi in dicto burgo per homines ipsius burghi absque licentia [vel] mandato domini episcopi florentini* », ma nello stesso tempo c'è anche un Podestà eletto dal Vescovo di Firenze, che giura di mantenere i patti intervenuti fra il suo signore e gli uomini di San Lorenzo (4). Egualmente, nel Vercellese, il Borgo Franco di

(1) *Arch. di Stato, Firenze*, Diplom., Rocchettini di Pistoia, 10 novembre 1195. A Prato il primo apparire del Podestà rimonta al 1193. V. *Arch. cit.* Diplom. Spedali di Prato, maggio 1193.

(2) *Doc. cit.*, 14 luglio 1212: « De facto consulatus, quod eo usu vel ordine quo a longis retro temporibus usque ad hec tempora de permissione predecessorum nostrorum habuistis et a nobis nostro tempore ita de cetero de nostra concessione habeatis, salvo ecclesie iure, et teneatis ».

(3) Cfr. THEINER, *Codex diplomaticus domini tempor. S. Sedis*. Roma, 1861, I, n. 37, p. 31, anno 1199.

(4) *Arch. di Stato, Firenze*, Bullettone, c. 158, 5 dicembre 1221; 18 gennaio 1231 ('32 st. comune).

Trino ha alla sua testa un Podestà mandato dal Comune di Vercelli e dei Consoli eletti dai comunisti e non soggetti ad altro che all'approvazione cittadina (1). Dovremmo dire forse che ci troviamo di fronte a Comuni misti? o sono Comuni feudali anche quelli che hanno appena un'ombra di dominazione signorile, quasi proiettata di lontano su la loro costituzione? anche quelli che altro non debbono ai loro antichi signori che qualche tenue prestazione in riconoscimento di un'autorità di fatto scomparsa da tempo, come il Comune di Castiglione (Fiorentino) che pagava ai Pazzi uno staio di grano e uno di orzo, ogni anno ai 15 di Agosto (2)? E sarebbero, d'altra parte, Comuni liberi quelli sorti su le terre del demanio imperiale, soggetti, quindi, direttamente alla sovranità dell'Impero? Ma questi stessi Comuni sarebbero diventati feudali quando i beni della Corona andarono quasi tutti perduti e il Comune cittadino vi estese il suo dominio. Anche quei Comuni di contado che poterono ottenere speciali franchigie imperiali, come, per esempio, Moriano, Mammoli, Mastiano, S. Concordio, Aquilea — tutti nel Lucchese — non si sa perchè mai debbano esser chiamati Comuni rurali liberi, se per poco ci facciamo a esaminare la natura stessa di quelle franchigie. Ottone IV, nel 1209, prende, infatti, sotto la sua protezione quei piccoli Comuni, comandando che nessuno « *et nominatim lucana civitas* », osi imporre loro alcun dazio (3); ma si fanno salvi i diritti del vescovo di Lucca. Ossia, mentre da un lato quei Comuni potrebbero chiamarsi liberi, per far cosa grata al Claretta (4), poichè sono con quel diploma giuridicamente dipendenti dalla sola autorità dell'impero, dall'altro il loro carattere feudale è innegabile e confermato dallo stesso diploma ottoniano. Se, anzi, dalle contese secolari fra la Chiesa lucchese e quel Comune qualcosa in proposito si può dedurre, con molta probabilità quel diploma servì mirabilmente agli scopi del vescovado; quella frase, anzi, « *et nominatim ecc.* » par fatta apposta per confermarci in questa opinione.

Il fatto, poi, che alcuni Comuni di contado ebbero dei Podestà non altrimenti che i Comuni cittadini — come ad esempio, Onio e Vertova (5) — non dimostra assolutamente nulla quanto alla loro indipendenza o meno. Se una cosa dimostra, è che essi non sono Comuni rurali. La comparsa del Podestà nei Comuni italiani, cittadini e di contado, nella seconda metà del se-

(1) MANDELLI, *Il Com. di Vercelli nel m. e.* II, 197-198, doc. del 19 aprile 1212.

(2) *Arch. cit.*, Diplom. Strozzi-Uguccioni, 2 novembre 1206.

(3) *Memorie e doc. lucchesi*, IV, p. 123, a. 1209. V. *ibid.* conferma di Carlo IV, sotto il 3 febbraio 1355.

(4) CLARETTA, in *Atti della R. Accad. di Torino*, vol. IX, pag. 905. Il Cl. scrive che si dicono Comuni liberi quelli direttamente dipendenti dall'autorità imperiale.

(5) PALMIERI, *Op. cit.*, pag. 269-270.

colo XII e nella prima del XIII, è l'ultima conseguenza di un lungo agitarsi di classi sociali e d'interessi diversi, è il portato ultimo delle lunghe lotte per la conquista del Consolato, è il segno manifesto dell'esaurimento di questa classe di commercianti e di piccoli e grandi aristocratici terrieri, che formò il primo nucleo intorno a cui si ordinò il Comune (1). Certo, nei piccoli Comuni strettamente dipendenti da un signore feudale la comparsa del Podestà assume forme alquanto diverse dalle città. Non è la libera volontà dei comunisti che delega ad esso il reggimento del Comune, quando a ciò si è resa impotente la magistratura per eccellenza comunale, il Consolato; ma è il signore che, dopo aver permesso con pubblica carta o con tacito assentimento lo svolgersi delle attribuzioni consolari, vi sostituisce il Podestà per ragioni che potremmo chiamare di ordine pubblico, e perchè se non ci avesse pensato egli, ci avrebbero pensato i suoi sudditi. A San Casciano, per esempio, a Castelfiorentino, a Borgo S. Lorenzo e in molti altri Comuni di contado dipendenti dal Vescovado di Firenze, il Podestà coesiste, anzi, con i Consoli — come notammo ad altro fine poco fa — quasi a regolare e ad infrenare la vita del Consolato con le agitazioni a cui esso dava luogo, e a comprimere le troppo energiche affermazioni di libertà. Ma le cause che producono il passaggio della autorità dalle mani dei Consoli a quelle del Podestà sono sempre sostanzialmente identiche da per tutto. E si aggiunga che, quando la città si fu impadronita di tutto il contado, non soppresse il Podestà nei Comuni soggetti, come vi soppresse tutti i segni di ogni e qualsiasi indipendenza, ma ne regolò soltanto la elezione, lasciandogli ampia libertà di movimenti in tutto ciò che non fosse politica estera e annonaria, in tutto quanto, cioè, non potesse intaccare i diritti di dominio della città vincitrice. Se la comparsa del Podestà potesse essere un criterio sufficiente per dimostrare la indipendenza giuridica del Comune, come noi chiameremmo, per esempio, il Comune di Montefiascone, che ai primi del secolo XIII ha il suo Podestà, ma è contemporaneamente soggetto alla Chiesa di Roma (2)? Chiameremmo Comune libero o feudale quello della Sambuca pistoiese, che ha il suo Podestà circondato da un Consiglio di tre membri, liberamente eletti dai 142 uomini (che ci appaiono costituire il Comune), ma che vediamo obbligato a prestare al Vescovo di Pistoia il giuramento di fedeltà (3)? Podestà e indipendenza, adunque, sono termini che possono coincidere, ma che non coincidono necessariamente.

---

(1) Ha belle osservazioni su ciò il VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, Pisa, 1902, p. 279 e seg., 290 e seg. Cfr. il nostro lavoro *Un Comune libero alle porte di Firenze nel secolo XIII*. Firenze, Seeber, 1905, pag. 26 e seg.

(2) *Arch. di Stato, Firenze*, Diplom., Rocchettini di Fiesole, 6 marzo 1209.

(3) *Ibid.*, Diplom. Vescovado di Pistoia, 10 nov. 1256. V. altro giuramento sotto il 26 agosto 1286, in copia dei primi del secolo XIV.

## II.

Ma si può e si deve pur tentare una classificazione dei Comuni di contado. Essa però deve sorgere dall'esame della loro costituzione sociale, perchè sia almeno razionale e metodica, se non assolutamente inconfutabile.

Facciamo anzitutto una constatazione di fatto. Nelle campagne italiane, dove più dove meno, si presentano nel medio evo due tipi affatto diversi di comunità: da una parte piccole borgate disseminate al piano o appollaiate su colline e montagne, indifese da mura e da fossi talvolta, tal'altra fortificate e munite di un piccolo castello, detto generalmente *cassero* in Toscana; dall'altra aggregati più vasti, stretti intorno ad una rocca signorile, abituale dimora del feudatario del luogo, come per esempio Anghiari<sup>(1)</sup>. Però, anche quando noi troviamo nei Comuni del primo tipo una fortezza qualsiasi, essa non è mai dimora di signori feudali, ma serve sempre di rifugio ai comunisti in caso di attacchi nemici, ed è costruita spesse volte per concessione o per mandato del feudatario lontano. Così, per esempio, avviene pel castello della Sambuca pistoiese, che ci appare ancora in via di costruzione — almeno nelle sue appendici — verso la metà del secolo XI, e di cui appaiono quasi concessionari (del lavoro) alcuni uomini del vescovado di Pistoia<sup>(2)</sup>. Così, egualmente, Ranieri, vescovo di Firenze, concede ad alcuni suoi livellari il poggio di Pagliariccio « *ad hedicandum quondam castrum* »<sup>(3)</sup>. Non altrimenti re Berengario I varie volte permette che si costruiscano castelli, perchè la popolazione rurale possa difendersi dagli Ungari<sup>(4)</sup>. A questa prima distinzione, che potremmo chiamare topografica, ne corrisponde un'altra di carattere e d'importanza sociale. Nelle ville aperte (poichè chiameremo così i Comuni dal primo tipo), lontano dai castelli signorili e dalla loro diretta influenza, vive una popolazione rustica omogenea, vivente secondo le stesse consuetudini<sup>(5)</sup>, e quasi tutta della stessa condizione giuridica di fronte

(1) Per i più antichi castelli in Italia, all'epoca di Gregorio I, v. L. M. HARTMANN, *Geschichte Italiens im Mittelalter*, Gotha, 1897-1903, II, 129 e seg.; ID., *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien*. Leipzig, 1889, p. 59 e seg.

(2) *Arch. di Stato, Firenze*, Diplom., Vescovado di Pistoia, circa 1104.

(3) *Ibid.*, Bullettone, c. 198, 30, VIII, 1104; c. 199, 4, IX, 1251. Cfr. per la donazione di una parte di P. al Vescovo di Firenze, c. 197, 6, I, 1141.

(4) *Diplomi di Berengario I*, ed. SCHIAPARELLI. Roma, Istit. Stor. Ital., 1903, n. 75, p. 208-10, 19, VII, 911; n. 103, p. 268-69, 911-915 circa; n. 94, p. 249-50, 902-913 circa, ecc.

(5) Ricordisi la « *consuetudo loci* » dell'età longobarda, EDICT. ROTH., c. 344; e l'« *usus terre* » dei doc. dei sec. XI-XII. V., per es., *Arch. di Stato, Firenze*, Diplom. Passignano, 1° febbraio 1076, ecc.

ai signori. Tributaria della corte domenicale, tagliata fuori da ogni movimento commerciale accentrato nelle città risorgenti e nei centri dell'economia feudale, essa non può differenziarsi ed evolversi, perchè la struttura economica del suo ambiente non può subire che mutazioni e alterazioni transitorie o accidentali. A misura che si eleva il livello del suo benessere e la civiltà cittadina si diffonde, suscitando mille vite rigogliose dai fecondi germi sepolti sotto le rovine del vecchio mondo, si consolida la sua coscienza di classe e si modificano gl'intendimenti della vita comune e i mezzi con cui essa si esplica. Ma resta sempre una la classe sociale ordinata a vita di comunità rurale; ossia, mentre politicamente e giuridicamente quell'organismo si afferma, dal punto di vista storico e sociale esso non compie che una sola affermazione iniziale. Sì che ogni lotta di partito, e quindi d'interessi, è impossibile, almeno fino a tanto che, cresciuta la popolazione e determinatasi la necessità di una forma, per quanto rudimentale, d'industria e di scambio, non si venga per ciò stesso iniziando un conflitto fra le varie attività produttrici. Processo questo assai lento, che raramente arriva a descrivere tutto il suo ciclo, perchè la signoria cittadina ne devia o ne tronca il corso, rendendo d'ogni ramo della produzione di contado un ramo delle attività economiche cittadine. Sono, insomma, in tutto il corso dei secoli XI e XII, lavoratori della terra accomunati da ragioni che saranno note in appresso, antichi servi della gleba emancipati che si sottraggono, ora violentemente ora con forme legalitarie, al dominio signorile. Trascinati nel moto associativo dell'età di mezzo, si organizzano e disciplinano, sì da formare su per le campagne italiane, dalle pendici delle Alpi ai confini del Napoletano, come altrettanti focolari di profonde energie produttrici, altrettante piccole ma intense sorgenti luminose, annunzianti al vecchio mondo, che crolla da ogni parte, il sorgere di una nuova età, in cui tutta la storia nazionale sarà storia collettiva.

Nei castelli, invece, fin dalle origini si creano condizioni d'ambiente molto diverse, che danno origine a fatti diversi. La divisione del lavoro e il conseguente organizzarsi dei vari mestieri sotto capi speciali determina il costituirsi di altrettanti gruppi staccati e autonomi; prima affermazione di una classe, che chiameremo industriale, di fronte alla classe più numerosa e più misera dei lavoratori della terra. Fra l'una e l'altra, con fisionomia non decisa, parecchi gruppi in via di formazione. Sono i *negotiatores* che provvedono al consumo locale, che forniscono i mercati, che aprono degli sbocchi alla produzione esuberante: essi si costituiscono, per lunga tradizione della loro classe e per necessità di mestiere <sup>(1)</sup>, in società commerciali, dando origine,

(1) SOLMI, *Le associazioni avanti le origini del Comune*. Modena, 1898, p. 45, n. 50.

all'impero del capitale mobile, elevantesi a grado a grado di fronte a quello fondiario (1), e gettando così i primi germi di dissidio e conflitto tra le due forme di profitto capitalistico. Quando la produzione crebbe in quasi tutte le regioni italiane, grazie al fecondo e lungo periodo di pace e all'accrescimento della popolazione, gli scambi si resero più attivi e più sicuri (2), la crisi monetaria entrò definitivamente nel periodo di soluzione e i commercianti, anche i non dediti alle grandi imprese, come quelli di Pisa e delle Repubbliche marittime dell'Adriatico e del Tirreno, furono i soli che potessero e sapessero speculare sui bisogni della nuova società. E accanto ai *negotiatores* sono, quantunque a molta distanza, i *ministeriales*, i *masnaderii*, il numeroso stuolo d'impiegati signorili, figli di servi quasi tutti o servi essi stessi, ma forniti di privilegi d'ogni sorta: piccola aristocrazia che si veniva lentamente incrostando intorno alla rocca feudale, decorata spesse volte della dignità cavalleresca per servizi resi al signore, concessionaria di piccoli feudi e di piccole donazioni, in tempi in cui il valore personale e la benevolenza e magnanimità signorile furono come le basi etiche di tutta la società (3). Lontani ancora dagli uni e dagli altri, in uno stato di assoluta inferiorità giuridica ed economica, i servi della gleba, quei che le fonti tedesche chiamano *dagewardi* » (4), e con essi gli emancipati caduti nella miseria più desolante appena lasciati dalla libertà in balia della fortuna, costretti a servire per mercede e a vendere l'opera loro a giornate, primi salariati nella storia del lavoro umano (5).

Di quali elementi sarà costituito il Comune? Ecco il punto sostanziale della differenza tra Comuni siffatti e quelli dell'altro tipo già esaminato. Primi ad organizzarsi (in un ambiente dove coesistano elementi diversi) ed a sentire lo stimolo degli interessi collettivi, più e meglio di quelli puramente individuali, sono gli uomini e le classi più evolute e più colte, tutti quelli che hanno interessi *determinati* in conflitto con altri interessi, determinati anch'essi o ancora allo stato caotico o in via di dissolversi. Essi hanno nelle mani il potere coattivo, e se ne servono contro gli strati inferiori della società. E, infatti, in Italia e nei paesi germanici noi riscontriamo sempre

(1) Si veda per ciò WEBER, *Zur Geschichte der Handelsgesellschaft in Mittelalter*, 1896, p. 56 e seg., principalmente per le compagnie di mercanti fiorentini.

(2) Vedasi M. KOVALEWSKY, *Origine du régime économique moderne*, in *Revue Int. de Sociol.*, IV, 1896, p. 346-47, 356-57, ecc.

(3) Cfr. SCHUPFER, *La società milanese, ecc.*, in *Arch. Giur.* di P. Ellero, III, 125 e seg.

(4) INAMA-STERNEGG, *Deutsch. Wirtschaftsgeschichte*, II, 83.

(5) ED. ROTH., c. 152, in PADELLETTI, *Fontes juris italici m. e.* Torino, 1877, pag. 71; *Statuto di Anghiari*, sec. XIII, ed. MODIGLIANI, in *Arch. Stor. Ital.*, S. IV, t. 5, r. 71, p. 21.

e dovunque lo stesso fatto: dalla fine del secolo XI in poi quelle classi pseudo-aristocratiche, soprattutto i *ministeriales* e i *militēs minores*, ci appaiono in certo modo organizzate e dimostrano una certa indipendenza giudiziaria di fronte al signore della Corte, quella che i Tedeschi chiamano *Genossen-gericht* (1). Così a Biandrate, fin dal 1093, il piccolo nucleo dell'aristocrazia locale acquista dai Conti importanti privilegi, costituendo da sè solo come un Comune a parte di fronte a quello dei popolani (2). Di modo che, se la distruzione dell'antica Biandrate, compiuta probabilmente nel 1163 dal Barbarossa, non fosse intervenuta a turbare il corso degli eventi, noi avremmo vista quella classe di privilegiati impadronirsi del governo del *Comune maius*, non altrimenti che, nei primi tempi dello sviluppo comunale, in tutte le Repubbliche italiane. Lo stesso diciamo per Anghiari. Lo Statuto dei primi del secolo XIII distingue nettamente tre classi di cittadini: i *maiores*, ossia i militi e i figli di militi, o semplicemente quelli che sono in grado di mantenere un cavallo a spese proprie in servizio del Comune (3); i *minores*, e son quelli che prestano il loro lavoro a giornate, ossia i salariati, a cui lo Statuto prescrive il salario nelle varie stagioni dell'anno, non altrimenti che il più antico Statuto del Comune di Pistoia (4); i *mediocres*, sotto il quale nome sono compresi tutti i liberi agricoltori e gli artefici, non che i negozianti e i piccoli proprietari di fondi rustici e urbani (5). Quelli che lo Statuto chiama *maiores* sono naturalmente i discendenti degli antichi masnadieri, a cui Bernardino Sidonio concesse in proprietà, nel 1104, la terza parte delle terre che avevano da lui in feudo; e sono essi stessi che, nel 1147, rompono in aperta lotta col priore di S. Bartolomeo « *de consulatu et de quibusdam aliis causis* »; sono essi stessi che, avendo nelle mani il Consolato, iniziano per necessità di vita e di difesa una guerra acerba contro il feudalesimo trinceratosi nelle campagne, nella seconda metà del secolo XII (6), a quel

(1) V. molti esempi in WAITZ, *Deut. Verfassungsgesch.*, VIII, 72; Cfr. INAMASTERNEGG, *Deut. Wirtschaftsgesch.*, II, 81-83, e la famosa iscrizione di Nepi illustrata da RAJNA, in *Arch. Stor. Ital.*, S. IV, t. 18, p. 329 e seg.

(2) MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel m. e.*, II, 282 e segg., documento del 5 febbraio 1093; Cfr. *Mon. Hist. Patr.*, Chart., I, 708; CIBRARIO, *Economia politica del medio evo*, p. 33.

(3) Si pensi che non altrimenti avveniva nei grandi Comuni come Firenze, dove erano numerosi i militi « *pro comuni* » « *et de populo* ». Cfr. SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del Com. di Fir.*, Firenze, 1895, pag. 405; VOLPE, *Studi sulle istituz. com. a Pisa nel m. e.*, p. 374.

(4) *Statuti pistoiesi*, sec. XII, ed. BERLAN, 1882, p. 5-7.

(5) *Statuto d'Anghiari*, cit. in *Arch. Stor. Ital.*, S. IV, t. 5, p. 21, r. 71; pag. 25, r. 92.

(6) MODIGLIANI, *Op. cit.* (*Ibid.*, S. IV, t. 6), p. 234.

modo che nei grandi Comuni l'aristocrazia consolare è la prima ad attaccare nel contado ogni sorta di signorie.

Sicchè, mentre nelle ville aperte non esiste che una sola classe sociale — naturalmente con tutte le sue sfumature, inevitabili in ogni aggregato umano economicamente e politicamente costituito — e una sola forma di opposizione alle pretese e al diritto signorile; ad Anghiari, che possiamo prendere come tipo di Comune di castello, tutta la società comunale emerge varia e complessa di elementi dalla costituzione feudale. E però, se fosse possibile studiare una ad una le migliaia di comunità medioevali, ci troveremmo di fronte a moltissime che son come equidistanti dalle Repubbliche cittadine e dai Comuni rurali. Montepulciano, per esempio, non è un Comune di città, e pure uno sguardo anche sommario alla sua costituzione basta per assicurarci che siamo ben lungi dalla semplicità dei piccoli centri, essenzialmente agricoli. Anzi, se per poco facciamo astrazione dalla potenzialità economica delle varie classi sociali, che vi riscontriamo coesistenti e in aperto antagonismo, siamo costretti ad ammettere che, da un punto di vista *formale*, la costituzione sociale fiorentina, o pisana, o senese, e quella di Montepulciano si equivalgono! Proprio all'alba, infatti, del secolo XIII, siamo informati, da un prezioso documento <sup>(1)</sup>, che accanto ai Consoli del Comune vi sono, non altrimenti che a Firenze, un Console dei mercanti e un Console dei militi; non solo, ma tutta la classe artigiana è ufficialmente rappresentata nel governo dello Stato da quattro « *rectores et domini societatum* », società che hanno alla lor volta, ciascuna per sè, il proprio rettore. Che importa, dal punto di vista del diritto costituzionale, che Montepulciano sia caduto come spossato sulla sua via prima che tutta la evoluzione delle sue forme comunali siasi compiuta? Si può e si deve dimostrare come e perchè quella fiorentina costituzione non seppe resistere all'urto delle correnti cittadine partenti da Firenze e da Siena <sup>(2)</sup>; ma chi scrive la storia dei Comuni rurali italiani non può nè deve occuparsene o tenerne conto, se non di passaggio, almeno fino a tanto che non tratterà dell'assoggettamento di tutti i Comuni di contado da parte delle città.

<sup>(1)</sup> *Arch. di Stato, Firenze*, Capitoli della Rep., vol. I, c. 113-114, 30-31 maggio 1203; cfr. vol. II, c. 5-5<sup>t</sup>.

<sup>(2)</sup> Per le vicende fortunate di Montepulciano vedi DAVIDSON, *Geschichte von Florenz*, Berlin, 1896, I, 486, 542, 639, 649-55; ID., *Forschungen zur älter. Gesch. von Florenz*, I, 101. G. VOLPE, *Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei Comuni italiani*, Pisa, Dicembre 1904, p. 41, accenna (p. 16-17), ad una classificazione che si avvicina molto alla nostra, riservandosi di esporre le sue idee probabilmente in un breve capitolo a parte del suo libro in preparazione, di cui questo opuscolo non è che l'introduzione. Per ora egli non dice che poche parole.

Noi chiameremo, adunque, *Comuni rurali* gli uni, *Comuni curtensi* gli altri, intendendo racchiudere nell'appellativo *curtensi* l'origine loro dalle corti signorili e il complesso significato sociale che in altra parte di questi studii vedremo esser proprio della frase « *organizzazione curtense* ». Però, parlando delle origini del Comune rurale, noi non terremo affatto conto dei Comuni curtensi, e, se sarà necessario e opportuno — o almeno non inutile — qualche confronto, esso verterà unicamente su fatti economici e giuridici che si presentano *sotto le stesse forme* negli uni e negli altri, senza analizzarne giammai il contenuto sociale, che è e dev'essere del tutto o parzialmente diverso. Ogni altra classificazione andrebbe di quà o di là dai confini della realtà e non risponderebbe a tipi diversi e opposti (e non soltanto dissimili) di organismi costituzionali, o non sarebbe ad ogni modo fondata su caratteri sostanziali e permanenti, ma accidentali e transitorii.

### III.

Intorno al problema delle origini del Comune italiano sono state sostenute, com'è noto, le opinioni più disparate. Si è parlato di continuazione del municipio romano, e si è dimenticata la disgregazione, lo spopolamento e lo squallore a cui furono soggette tutte le città italiane dalla fine dell'Impero d'occidente al secolo IX, e si è dimenticato che specialmente nelle sedi marchionali e comitali prevalse in modo assoluto il carattere accentratore dello Stato germanico, mentre nelle campagne il latifondo e il conseguente sistema curtense tolsero ogni autonomia alle antiche istituzioni romane. E si è poi dimenticato un fatto principalissimo, che, cioè, non si è potuto giammai dimostrare che rimanesse in vita l'antica associazione romana, che pur doveva essere uno dei presupposti logici della famosa continuazione <sup>(1)</sup>. Si è parlato,

<sup>(1)</sup> Accettiamo, quindi, pienamente la tesi sostenuta dal SOLMI, *Le associazioni ecc.*, cit. pag. 50 e segg., circa la scomparsa del municipio e dell'associazione romana. Ultimamente L. M. HARTMANN, *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter*, Gotha, 1904, ripubblicando uno scritto già edito nella *Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, ritorna a sostenere la nota sua teoria su la continuità delle associazioni romane nell'alto medio evo, sottoponendo ad accurata revisione ciò che il Solmi sostenne in contrario. Ci permettiamo di notare fugacemente che neppure in questa nuova redazione le conclusioni dello Hartmann ci sembrano accettabili, perchè bisognerebbe sempre dimostrare che l'assetto della proprietà fondiaria e le esigenze della produzione, oltre che la coscienza giuridica dei lavoratori, portassero inevitabilmente a mantenere quella continuità. - Mentre correggiamo le bozze di questo scritto, leggiamo ciò che G. ARIAS, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni*, Torino, 1905, pa-

e con maggiore ingenuità, di diplomi ottoniani che avrebbero avuto la forza di creare delle condizioni d'ambiente tali da render possibile la società comunale, e si è dimenticato o si è ignorato che tutte le costituzioni sociali non sono certo dei mantelli più o meno plumbei o dorati che i sovrani fanno indossare ai loro sudditi, per vederseli poi sfilare davanti più o meno acconciati, come soldati o marionette. Lo spirito della legislazione ottoniana non fu inteso, come non fu intesa a dovere la figura degli Ottoni: a qualche loro concessione, come per esempio a quella in favore degli uomini di Lazise, si è voluto dare una interpretazione di portata generale, mentre di generale non hanno che il formulario del diploma, e si riconnettono con altre dell'età precedente, come quella di Liutprando agli uomini di Flexo — per più riguardi importantissima (1) — a cui nessuno ha mai pensato di risalire.

Si è poi parlato della signoria vescovile che avrebbe dato origine al Comune, e si è insistito assai su questo punto da moltissimi storici e giuristi del secolo XIX, specialmente tedeschi e italiani (2). E certamente non si è avuto torto. Soprattutto se teniamo presente che quasi tutti i Comuni italiani si affermarono da prima assai timidamente all'ombra della signoria vescovile, specie là dove i vescovi divennero Conti, negli ultimi anni dell'Impero carolingio e durante l'età ottoniana — se teniamo presente, cioè, che

gine 21-40, scrive in proposito. Egli, partendo da principii che potrebbero essere discussi se non accettati, giunge a dire che all'*arischild* e alla *seditio rusticorum* dell'editto di Rotari non si possono negare i caratteri dell'associazione, perchè sarebbe « più logico supporre che esse *per regola* si proponessero di rendere meno dura la triste sorte dei campagnuoli » (pag. 29). No: qui non si tratta niente affatto di logicità o meno, ma di interpretare lo spirito di quelle rivolte sociali. Noi mostreremo che non si può parlare di associazione rustica nell'età longobarda. Ci permettiamo solo di osservare, per ora, all'egregio amico nostro, che forse il preconcetto di voler mostrare la « *bontà di un metodo* » di fronte ad altri metodi (cfr. pag. 78) gli fa trascurare la conoscenza e l'esame di molti fatti e ridurre, non sempre con chiarezza di espressione, tutto il complesso problema dell'associazione e del Comune medievale a proporzioni esigue e di un semplicismo davvero straordinario. Molte osservazioni acute fa però l'ARIAS, ma noi siamo qui costretti a dichiarare soltanto che il problema su detto resta ancora entro i limiti segnati dallo Hartmann e dal Solmi, quantunque l'A. abbia dimostrato che rinchiudere la questione entro un cerchio, che diremo strettamente giuridico, vuol dire per lo meno ostacolarne la soluzione.

(1) FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, IV. Urkunden, Leipzig, 1874, n. 9, p. 12; TIRABOSCHI, *Cod. diplom. nonantolano*, p. 41, cit. in un documento dell'anno 824.

(2) Per es. LEO, *Geschichte der italienischen Städte bis zum Anknunft Kaisers Friedrich I in Italien*, Hamburg, 1824; EICHORN, *Deut. Staats- und Rechtsgeschichte*, Göttingen, 1834; MAZZI, *Studi bergomensi*, Bergamo, 1888, ecc. E inoltre il BALBO, il BETHMANN-HOLWEG, ecc.

il Comune nascente cercò di ottenere la protezione vescovile e per un certo tempo si cibò delle briciole pioventi dalla mensa del vescovo assai lauta (1), non ci parrà troppo esagerata quella insistenza. Soltanto, come tutte le spiegazioni di fatti sociali assai complessi fondate su un criterio prevalentemente giuridico — fatta astrazione dallo stato economico della società — quella dell'origine vescovile del Comune è unilaterale e imperfetta, perchè non tien conto della formazione delle classi sociali e del conseguente rifiorire delle forme associative, della distribuzione della proprietà fondiaria, come dell'esaurirsi della piccola aristocrazia terriera del contado e del suo inurbarsi, ecc., fatti tutti che determinarono bisogni nuovi, perchè si eran creati nuovi interessi.

Che tutto questo vario e fecondo materiale sia stato come elaborato sotto il dominio vescovile, può essere ed è vero; ma esso è sempre il presupposto logico di quella elaborazione, e quindi l'analisi di quel materiale è a sua volta il presupposto logico di ogni e qualunque altra indagine ulteriore. Questo non è stato fatto dagli storici passati, e noi non abbiamo potuto qui che fugacemente accennarvi: quando sorgerà lo studioso che vorrà scientificamente tentare il problema delle origini del Comune cittadino, dovrà procurare che ai nostri occhi il sorgere del Comune si presenti come una necessità sociale, come il risultato di mille forze latenti, economiche, giuridiche, religiose, morali, operanti nell'ambiente; sì che la teoria creata dalla nostra mente sia come la elaborazione ideale della realtà storica, sia come una creazione ideologica che possa indovinare, completare e perfezionare, ma diminuire o deturpare la realtà mai.

Anche per i Comuni rurali si è sbizzarrita la fantasia degli storici, facendo delle costruzioni assolutamente impossibili. Gabriele Rosa, che pure fu ingegno e carattere nobilissimo, ebbe, per esempio, l'infelice idea di pescare nell'antico assetto delle campagne all'epoca romana alcune somiglianze con la costituzione delle comunità rurali del medio evo, e trovò che i 12 ufficiali o consiglieri preposti all'amministrazione dei *Pagi* ai tempi dell'Impero corrispondevano mirabilmente ai 12 consiglieri che si trovavano nei Comuni rurali del medio evo (2); come se non vi fossero Comuni rurali e cur-

(1) Ha buone osservazioni su ciò il VOLPE, *Studi cit.*, p. 6 e segg., 164 e segg. Talvolta alcune donazioni sono fatte al vescovo e alla città rappresentata dai consoli. v. RUHMOR, *Ursprung der Besitzlosigkeit des Colonen in neueren Thosana*, Hamburg, 1830, pag. 27, docum. dell'anno 1163, gennaio. Altre volte un castello del contado è costruito « *ad honorem ecclesie et totius civitatis* » v. ZACCARIA, *Anecdotorum medi aevi*, Torino, 1757, p. 65-66, 22 giugno 1159.

(2) G. ROSA, *Feudi e Comuni della Lombardia*, 1857, p. 83.

tensi con sei consiglieri <sup>(1)</sup>, e anche con quattro <sup>(2)</sup>, come talvolta di quattro membri è composto il Consiglio federale di due o più Comuni federati <sup>(3)</sup>. E prescindiamo dal fatto che moltissimi Comuni rurali non hanno nè pure un Consiglio, come Alliana <sup>(4)</sup>, Castel della Pietra <sup>(5)</sup>, Adria <sup>(6)</sup>, e tanti altri che potremmo citare se avessimo voglia di compilare elenchi. Noteremo però un fatto che si verifica costantemente in tutti i Comuni, che cioè nel periodo delle origini, quando gli organi amministrativi del piccolo stato non sono ancora formati, non vi riscontriamo giammai delegazioni o commissioni speciali, a cui sian deferite speciali incombenze; ma è tutto il Popolo che prende parte attiva alle faccende d'interesse comune, dalla elezione del Rettore a quella del Cappellano e alla determinazione dei confini. Soltanto più tardi, in una fase ulteriore di sviluppo, cominciano a far capolino collegi arbitrari, Consigli speciali e generali, giunte ed emendatori di Statuti, poichè soltanto allora si sente la necessità di una razionale divisione di lavoro. Il numero poi dei Consiglieri è questione affatto secondaria e potrebbe, se mai, interessare i cabalisti: in tesi generale si può dire che sono sempre 2 o un multiplo di 2, generalmente corrispondenti a divisioni topografiche della città come dei piccoli borghi. Cosa volete che i contadini dei secoli X, XI e XII pensassero ai 12 consiglieri dei *Pagi* romani, oppure ai 2 Consoli della Repubblica, e a simili umanistiche inconcludenti? Che la coscienza giuridica dei lavoratori della terra fosse davvero tanto imbevuta di tradizione latina? E allora bisognerebbe cominciare col dimostrare questo fatto.

Eguale, quando si dice che nella costituzione del Comune rurale entrò l'elemento romano, si pretende di dire qualche cosa di assai grave, ma in realtà, scomponendo quell'affermazione nei suoi elementi, non vi si vede che lo sforzo o almeno l'intenzione di prendere una posizione non decisa <sup>(7)</sup>. Ma il

<sup>(1)</sup> Così Montetignoso nel Volterrano. *Arch. di Stato, Firenze, Diplom.*, Volterra, 3 maggio 1196.

<sup>(2)</sup> *Ibid.*, Volterra, 2 febbraio 1244. Comune di Montevoltraio, anch'esso nel Volterrano, con circa 250 uomini atti alla vita civile.

<sup>(3)</sup> *Arch. di Stato, Firenze, Pescia, Diplom.* luglio 1202, Comune di Pescia, Vivinaria e Uzzano.

<sup>(4)</sup> *Ibid.*, *Diplom.*, Rocchettini di Pistoia, 24 dic. 1202.

<sup>(5)</sup> *Ibid.*, Volterra, 15 luglio 1197.

<sup>(6)</sup> MURATORI, *Ant. Ital. m. e.*, II, XIX, 85-88, 3 gennaio 1198. Cfr. per il Consiglio nei Comuni tedeschi MAURER, *Geschichte der Dorfverfassung*, II, 65 e segg. Si trovano Consigli di 4, di 6, di 8 membri, come anche di 12 e più. In qualche Comune se ne hanno da prima da 4 ad 8, e poi si sale fino a 12, come « zu Peitingau in Bayern ». In Italia, poi, non mancano esempi di 3 Consiglieri e 1 Console soltanto. V. *Statuto di Chiarentana* (del 1314-16), ed. L. MIELI, Firenze, 1892, cap. 12, p. 25-26.

<sup>(7)</sup> HAULLEVILLE, *Histoire des Com. lombardes*, I, 207.

diritto costituzionale di uno Stato, piccolo o grande poco importa, va studiato in sè e per sè, in relazione col diritto e l'economia contemporanea, per vedere come le varie classi provvedano con esso alla loro tutela. Il ricercarvi la traccia più o meno appariscente di altre costituzioni è e deve essere un capitolo speciale della nostra ricerca, ma non tutta la ricerca; e soprattutto non si dovrebbe quasi mai parlare di riproduzioni di forme passate, a meno che non si fosse prima dimostrato che la costituzione economica della società riproducesse l'antica, nelle sue forme più caratteristiche.

Che se poi si vuole con quella frase, detta e ripetuta a proposito e a sproposito, intendere soltanto che le forme della vita medievale altro non siano che sviluppo di forme precedenti e, quindi, romane e germaniche, non c'è davvero bisogno di sollevarla su gli scudi, poichè non è che una constatazione di fatto e un'affermazione di semplice buon senso. In tal caso, non sappiamo come si possa - parlando delle origini del Comune rurale in Italia - elevare quella frase a formula di spiegazione, quando non ha forse senso alcuno per la nostra ricerca. Poichè, infatti, tanto le forme associative del lavoro nel medio evo, quanto quelle dell'associazione economica e politica, come le centena e la gilda <sup>(1)</sup>, sono perfettamente agli antipodi con quanto il Diritto romano stabiliva <sup>(2)</sup>, con i criteri stessi che informavano ogni associazione nell'età romana, con l'atteggiamento dello Stato di fronte alle associazioni. Basta ricordare appena che, mentre le corporazioni romane, specialmente dopo il consolidarsi dello Stato appena sedata la bufera delle guerre civili di Mario e Silla e del Triumvirato, non sono che altrettanti organi del potere centrale, quasi altrettanti suoi emissari, e si mantennero tali anche sotto il dominio bizantino <sup>(3)</sup>, nell'età comunale e precomunale ogni forma di associazione assume un carattere che chiameremo extra-legale, ossia indipendente dall'azione dello Stato, quando non è decisamente contro lo Stato <sup>(4)</sup>, come cercheremo di dimostrare altrove.

Insomma, mentre per l'età romana può essere discutibile la teoria da alcuni sostenuta, che le associazioni non siano che strumenti del governo

<sup>(1)</sup> MAURER, *Markenverfassung*, p. 21 e segg.; LAMPRECHT, *Deut. Wirtschaftsleben*, I, 238 e segg. Per le *gilde* v. l'opera fondamentale di K. HEGEL, *Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter*, Leipzig, 1891. Cfr. HEUSLER, *Institutionen des deut. Privatrechts*, Leipzig, 1885-86, pag. 266 e segg.

<sup>(2)</sup> W. LIEBEMAN, *Zur Geschichte und Organisation d. röm. Vereinswesens*, Leipzig, 1890, p. 28 e segg.

<sup>(3)</sup> Id., *op. cit.*, p. 199 e segg., 297, 303-304, ecc.

<sup>(4)</sup> Si pensi all'avversione costante che le legislazioni carolina e feudale mostrano verso le associazioni, e alle frequenti ordinanze imperiali contro la loro costituzione.

centrale dello Stato (1), pel medio evo ogni sforzo riescirebbe vano: tutta la storia delle associazioni medievali si riduce fundamentalmente a una progressiva modificazione e a progressivi adattamenti della macchina statale per opera appunto di quelle associazioni; tutta la storia dell'Italia comunale, anche nei suoi più drammatici atteggiamenti, consiste in un alternarsi continuo di associazioni e di gruppi di associazioni al governo, senza che alcuna mai si dissolvesse appena trasformatasi in *partito di governo* (2). Niente in tutto questo di romanesimo; se per qualche cosa c'entra la tradizione latina, essa è tutta nella riproduzione di certe forme e di certi atteggiamenti del pensiero giuridico latino, in una età in cui certe forme della vita pubblica romana si riprodussero, come l'universalità dell'Impero e della Chiesa e la lotta fra elementi stranieri e indigeni; essa è tutta nello sforzo costante della società medievale di avvicinarsi alle forme giuridiche latine, per sentimento di nazionalità, diffuso sempre allo stato di forza latente ma operante, per i principii di equità che esse rappresentavano di fronte ai diritti germanici. Sicchè, chi studia la storia del Diritto statutario italiano fa assai bene a rintracciarvi la vasta orma impressa dalla tradizione del Diritto romano; come pure chi voglia scrivere un saggio filosofico su la concezione dello Stato negli uomini del medio evo, farà assai bene a tener presente ad ogni passo della sua ricerca quella tradizione. Ma essa non ha valore di sorta quanto alle origini di un fatto di sua natura economico, come la prima costituzione del Comune rurale. Prodotto assolutamente nuovo dell'alto medio evo, va spiegato con fatti e deduzioni desunte dall'assetto economico di quella società; e soltanto quando si esaminerà quali forme giuridiche abbia assunte quella prima organizzazione economica, soltanto allora sarà forse il caso di studiare l'altro aspetto del problema delle origini, l'influenza della

(1) STEIN, *Die Verwaltungslehre*, Stuttgart, 1869, I, 226, 558 e segg. Naturalmente noi non possiamo qui se non fugacemente accennare a questi fatti ed a queste teorie. Ci sembra però che l'atteggiamento dello Stato romano verso le associazioni debba essere messa in relazione, più e meglio di quel che non si sia fatto, con la progressiva scomparsa del sistema schiavista e con i sentimenti sempre più burocratici di quanti escivano dalle file degli schiavi per diventare liberi. Ricordiamo quanto scriveva qualche anno fa il WALTZING, *Etude histor. sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Louvain, 1895, II, specialm. p. 480 e segg.; e WEBER, *Die römische Agrargeschichte in ihr. Bedeut. für d. Staats- und Privatrecht*, Stuttgart, 1891.

(2) V. per questo concetto il nostro lavoro su *L'origine della Parte Guelfa e le sue relazioni col Comune*, estr. dall'*Arch. Stor. Ital.* S. V, t. 32, 1903, p. 26-28. Cfr. il nostro libro cit. *Un Comune libero ecc.*, p. 110 e segg., dove esaminiamo la riforma guelfo-angioina del 1266-67 in vari Comuni della Toscana, come Prato, l'istioia, Siena, Volterra.

tradizione del Diritto romano, del germanico, del canonico nella fioritura di consuetudini e di leggi che ne seguì. Pel momento, l'una ricerca non va confusa con l'altra, e soprattutto l'una non deve sostituire l'altra; poichè, se lo svolgersi dei fatti umani procede in modo assai complesso e involuto — come un fiume gigantesco in cui vadano a confluire migliaia di altri fiumi e rigagnoli scendenti da montagne talvolta mal note, tal'altra sconosciute affatto — ogni metodo di ricerca dev'essere principalmente discriminativo, essendo solo così possibili le determinazioni esatte dei vari e diversi fattori della vita sociale.

#### IV.

E appunto perchè scientificamente incompleta e inconsistente, noi non accettiamo neppure la teoria fattasi strada di recente su l'origine del Comune rurale dalla organizzazione della Chiesa parrocchiale. Essa si riconnette manifestamente con l'altra analoga su l'origine del Comune urbano dalla signoria vescovile, con questa sola ma grave differenza che, mentre i sostenitori di quest'ultima non hanno giammai pensato che gl'interessi del vescovado si fossero in un certo tempo identificati con quelli dei fedeli cittadini, qualche sostenitore dell'altra, invece, ha creduto di aver dimostrato che a poco a poco — la solita frase degli evoluzionisti a parole — gl'interessi della Parrocchia hanno finito per essere nient'altro che gl'interessi della Comunità.

Seguendo il noto lavoro di Imbart de la Tour su la organizzazione della Parrocchia nell'antica Francia <sup>(1)</sup>, il Palmieri ha fatta sua la tesi, ossia parte della tesi, che il dotto francese sostenne validamente; e, scartando la vecchia ipotesi del Maurer, come non confacente all'assetto della proprietà fondiaria in Italia <sup>(2)</sup>, in un breve studio cercò di dimostrare che la Parrocchia fu il primo nucleo dell'organizzazione dei Comuni rurali <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> IMBART DE LA TOUR, *Les paroisses rurales dans l'ancienne France*, in *Revue Historique*, 1896 e seg., vol. 60 e seg.

<sup>(2)</sup> MAURER, *Einleitung zur Geschichte der Mark Hof-Dorf und Stadtverfassung*, München, 1854; *Geschichte der Markenverfassung in Deutschland*, Erlangen, 1856; *Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfassung in Deutschland*, Erlangen, 1862-63; *Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland*, Erlangen, 1865-66. Ne parliamo in altra parte del lavoro.

<sup>(3)</sup> A. PALMIERI, *Degli antichi Comuni rurali e in ispecie quelli dell'Appennino bolognese*, in *Atti e Mem. d. R. Deput. di Stor. Patr. per le Romagne*, vol. 16, 1898, p. 245 e segg.

Su che fondamento riposa questa teoria? Ecco brevemente di che si tratta: Le adunanze dei Comuni rurali (e perchè non anche quelle dei Comuni cittadini?) si tengono generalmente nella Chiesa, e ad esse prende parte quasi sempre il parroco (?); all'amministrazione della Parrocchia, quantunque non complicata, partecipano gli abitanti del *pagus* o del *vicus*, a seconda che sul territorio dell'uno o dell'altro è eretta la Chiesa; « quando si trattava di nominare il prete officiante doveva prender parte all'elezione, almeno nei primi secoli (?), il popolo della pieve »; ai restauri della Parrocchia pensa il popolo, come pensa anche a provvederla di arredi; i *gastaldiones* e i *vicecomistes* dei grandi monasteri sarebbero i predecessori dei Consoli; nell'abbandono, infine, in cui lo Stato lasciò l'Italia, la Chiesa « raccoglie sotto le sue ali protettrici » quanti hanno bisogno di protezione (1).

Lasciamo da parte le ali protettrici della Chiesa e occupiamoci del resto. È necessaria prima di tutto un'osservazione preliminare. Nella storia della Francia non esiste una civiltà comunale; quando in Italia l'Impero rinunciava, vinto e spossato, le insegne della sovranità nelle mani dei vincitori di Legnano — e pareva che fosse ormai tanto lontana nei secoli la dieta di Roncaglia! — la monarchia stendeva nel cuore della Francia le sue radici profonde e vigorose; quando correvano franche e ardite per i mari d'occidente e d'oriente le galee veneziane, genovesi e pisane, diffondendo ricchezza e civiltà, era ormai prossimo in Francia il trionfo dei re su i signori feudali; quando entro le mura delle città italiane si svolgevano drammi complessi, sanguinosi talvolta, terribili sempre, e più alti e fieri si ergevano i diritti di tutte le classi sociali a disputarsi il dominio dello Stato, nella Francia il vecchio sistema della organizzazione curtense non era ancora scomparso.

Quello che in Italia costituisce il carattere fondamentale della vita nazionale dal X al XV secolo — l'ordinamento del Comune — in Francia non è che un caso sporadico: sì che, mentre in Italia i filosofi e i poeti che amavano e sognavano la grandezza di Roma imperiale, rifugiatisi come in una rocca inaccessibile per tutti i nemici, per tutti i profanatori, nel Sacro Romano Impero, eran fieri, come Dante, delle libertà comunali sancite a Costanza; in Francia Guibert de Nogent scriveva, come esterrefatto di fronte al guizzo improvviso e solitario d'una fiamma immensa, « Comune! nome nuovo e detestabile » (2). Perchè, in verità, l'assetto territoriale della Francia, come in genere di tutti i paesi germanici, è sostanzialmente diverso da quello dell'Italia: la costituzione del latifondo, che ca-

(1) Son questi gli argomenti addotti dal PALMIERI, *op. cit.*, *loc. cit.*, p. 257-267.

(2) GUIBERT DE NOGENT, *De vita sua*, lib. III, c. 7.

ratterizza la fine del periodo carolingio, si consolida nei secoli seguenti grazie all'istituto monarchico, che disciplina tutte le forze magnatizie ed ha interesse ad intensificarle sempre più, fino a tanto che non si accorge di esserne travolto; e, d'altra parte, affermatasi fin da principio tutti i caratteri della vita nazionale, era impossibile che trionfasse il particolarismo comunale, che non è se non il primo passo verso il formarsi della nazione (1). È quindi evidente che, mentre è giusto, fino a un certo segno, parlare di una vera organizzazione parrocchiale autonoma in Francia *prima* del secolo X-XI, ossia *prima* che la Parrocchia diventasse parte integrante del regime curtense (2), non si può dire egualmente dell'Italia, dove si direbbe quasi che ci troviamo in antitesi manifesta. Poichè il regime feudale precede l'età delle autonomie religiose e civili; anzi, l'autonomia della Parrocchia e, più ancora, del Vescovado è essa stessa conseguenza di un periodo più o meno lungo, in cui la Chiesa rappresentò da sè sola uno degli enti più organicamente saldi della società feudale; ossia, fu appunto in grazia dell'esser diventati feudatarii, che gli ecclesiastici riescirono a costituire una formidabile organizzazione, nelle città come nelle campagne. E inoltre, mentre per la Francia dal IV all'VIII secolo le istituzioni religiose furono in mille modi diversi agevolate e difese, in Italia lo spopolamento delle campagne, i torbidi del governo bizantino e dei primi decenni del periodo longobardo, tutto un complesso di profonde mutazioni e di violenze paralizzò le energie vitali della Parrocchia rurale. Ma quando s'instaurò il dominio della pace e gli animi vi si adagiarono in una più riposata esistenza civile; quando il dissodamento di tante terre incolte aprì all'attività umana campo più ampio e fecondo, allora insieme con le nuove case di coloni si costruirono cappelle per i bisogni del culto; la organizzazione delle classi rurali era già cominciata o s'iniziava per cause che altrove esporremo, e indipendentemente dall'azione esercitata dalle Pievi, anzi talvolta contro gl'interessi parrocchiali, si veniva compiendo la trasformazione dell'economia e del diritto curtense. Intanto, l'antica divisione territoriale romana era, specialmente in Italia, già troppo alterata alla morte di Carlo Magno. Molti *vici* erano scomparsi, e nuove agglomerazioni di lavoratori si erano venute formando: la *villa* romano-longobarda aveva perduti tutti i suoi caratteri essenziali e si era, per dir così, esaurita nella *curtis* feudale; dove la fisionomia delle classi sociali subì modificazioni e alterazioni moltissime, poichè in realtà di troppi

(1) Dimostra assai bene questi fatti M. A. LUCHAIRE, *Les communes françaises*, Paris, 1890. Cfr. INAMA-STERNEGG, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, II. c. 1.

(2) Cfr. per questo IMBART DE LA TOUR, *op. cit.* (*Revue Histor.*, vol. 63, 1897), pag. 41. V. pure il libro di H. SÉE, *Les classes rurales et le régime domanial en France au moyen-âge*, Paris, 1901, p. 111 e segg.

elementi nuovi si era arricchita, e nuove forme di associazione di lavoro si si eran venute determinando durante i secoli VII e VIII, appena la vita italiana entrò in una fase relativamente normale del suo sviluppo <sup>(1)</sup>. Quando, però si parla di piccoli proprietari ed artigiani, di cui sarebbe risultata ciascuna di quelle antiche circoscrizioni <sup>(2)</sup> — assorbite poscia dalla Parrocchia — da una parte si dimentica che l'Editto di Rotari e la legislazione dei Capitolari dei primi Carolini ci autorizzano a credere, come dimostreremo in altra parte del nostro lavoro, che di piccoli proprietari e artigiani liberi non era quasi a parlare nel secolo VIII-IX e più specialmente nel X <sup>(3)</sup>; dall'altra non si tien conto che di là dai confini delle vecchie circoscrizioni palpitava non meno intensa la vita agricola e la lotta sociale, e che quasi su un ogni chilometro quadrato del suolo italiano l'organizzazione dei rustici era a volta a volta un fatto o un tentativo <sup>(4)</sup>.

Procuriamo ora d'intendere bene in che cosa consista la partecipazione del popolo alle faccende interne della Parrocchia, perchè appunto da questa prima funzione amministrativa, se così piace chiamarla, si sarebbe passato alle forme amministrative del Comune rurale.

Bisogna subito distinguere le cappelle vescovili e quelle che facevano parte integrante del latifondo signorile. Queste sono fondate dal signore feudale e dotate a seconda delle sue private sostanze, fornite di sacerdoti e di arredi indipendentemente dalla autorità del vescovo, che il più delle volte non interviene neppure alla loro consacrazione; le altre sono stabilite dal capo della Diocesi e da esso provviste, almeno fino ai primi tempi del dominio longobardo, delle rendite necessarie. Durante l'età longobarda, mentre si delineavano i primi tratti del regime feudale e mentre tutta la vita della nazione si rifugiava nelle circoscrizioni territoriali e nei gruppi disseminati per la campagna, le Parrocchie vescovili ebbero costituito il loro patrimonio più cospicuo dalle frequenti e copiose donazioni, frutto ad un tempo della

(1) V. HARTMANN, *Geschichte Italiens im Mittelalter*, Gotha, 1897-1903, II, 2<sup>a</sup> parte, 1903, p. 5-28, 37 e segg., 49-52, per l'ordinamento della società nei secoli VII-VIII, per il lento lavoro di fusione - « *Rassenmischung* » - (se di fusione di razze può veramente parlarsi), ecc.

(2) Così scrive A. BABEAU, *Le village sous l'ancien régime*, Paris, 1891, p. 13. Il PALMIERI accetta e cita questo passo.

(3) Quindi, proprio quando più è in fiore la organizzazione economica, diremo così, della Parrocchia.

(4) Perchè, quando si parla di comunità rurali, non si deve soltanto tener presenti i veri Comuni rurali, ma altresì tutte quelle innumerevoli forme di organizzazione di lavoro agricolo che costituiscono come un germe non sviluppato di organizzazione economica e politica insieme.

religione e del bisogno di protezione da cui era affaticata la società (1). Questo fatto produsse ben presto due effetti principali; da una parte, economicamente ben costituite, le Parrocchie si staccavano dalla diretta e continua ingerenza del vescovo, intanto che si miglioravano le condizioni del basso clero rurale (2), e si allargava la sfera d'influenza della circoscrizione ecclesiastica su la popolazione della campagna; dall'altra, i vescovi furono sgravati da un peso assai molesto e cominciarono a diminuire e a sopprimere talvolta del tutto le rendite assegnate alle Parrocchie, eccetto, s'intende, quelle facenti parte del patrimonio della Mensa (3). Così che, fatta eccezione pel vescovado di Ravenna, nel quale prevalse l'antico uso dell'amministrazione centrale vescovile, quantunque modificato dalla concessione beneficiaria (4), anche forse perchè più unita e organica vi si mantenne fino al secolo IV ogni forma di amministrazione, in tutto il resto d'Italia, dove più dove meno, venne a mancare ogni sovvenzione da parte dei vescovi alla Chiesa del Contado. Forse, crediamo, questa tesi dello Schutz non è pienamente accettabile: le sovvenzioni assunsero la forma di concessione beneficiaria consistente nell'assegnamento di terre in usufrutto dietro corrisponsione di un tenue canone annuo o anche senza alcun canone. Ma gli abusi vescovili dovettero certamente essere molti e gravi, se fu necessario l'intervento della autorità sovrana. Trent'anni, infatti, dopo la caduta del regno longobardo, un Capitolare italico di Pipino imponeva a tutti i vescovi di provvedere al mantenimento delle Chiese da essi dipendenti (5); come poco prima, sugli

(1) V. SCHUTZ, *Geschichte des Kirchlichen Beneficialwesens*, 1895, pag. 127 e segg.; 309. Cfr. IMBART DE LA TOUR, *op. cit.*, in *Revue Histor.* vol. 61, p. 34 e segg.; vol. 63, p. 23 e segg. Non hanno, perciò, altra funzione economica i numerosissimi casi di donazioni-precarie, di cui è ricca ogni regione italiana, che assicurano al possessore, sotto il protettorato della Chiesa, il godimento dei beni immobili. È noto che tali precarie si chiamavano « *oblato* ». Cfr. S. PIVANO, *I contratti agrari in Italia nell'alto medio evo*, Torino, 1904, p. 96 e segg., e le fonti ivi citate.

(2) Cfr. IMBART DE LA TOUR, *ibid.*, vol. 63, p. 14 e segg., per la gerarchia rurale.

(3) SCHUTZ, *op. cit.*, p. 305, 321, ecc.

(4) SCHUTZ, *op. cit.*, pag. 35, 84, ecc. Vedi, per queste concessioni beneficiarie, GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano, 1895, vol. II, parte II, p. 62 e segg. e passim, e l'opera fondamentale del GROSS, *Das Recht an der Pfründe*, Graz, 1887, alle cui teorie il GALANTE si oppone validamente.

(5) *Mon. Germ. Histor.*, LL, Ser. II, tit. I, parte I, n. 102, pag. 209-211, anno 801(806?)-810. Da questo fatto specifico e dall'altro generico che i vescovi fino ad epoca recentissima provvidero all'esistenza della Parrocchia deduco che, quantunque le formule dei concilii parlino di libertà da parte dei vescovi, pure si tratti di un vero e proprio obbligo inerente al titolare d'una Diocesi. Non è di questo avviso il PIVANO, *op. cit.*, p. 118, n. 211.

inizi del dominio franco in Italia, un altro Capitolare di Pipino faceva obbligo ai vescovi — per quanto noi crediamo — oltre che ai parrocchiani, di restaurare le Parrocchie, le strade e i ponti ad essa conducenti « *sicut antiqua fuit consuetudo* » (1), escluso per quest'obbligo ogni privilegio d'immunità.

Ad ogni modo, sia che effettivamente i vescovi abbiano prese per sè le rendite parrocchiali, sia che le abbiano sostituite con delle concessioni beneficarie, fonte copiosa delle entrate delle Parrocchie furono sempre le decime pagate dai fedeli, tanto per le Chiese signorili o curtensi, quanto per quelle vescovili.

Solamente più tardi, le violenze dei signori laici e i frequenti rifiuti di prestazione delle decime da parte dei contadini essiccarono quasi del tutto le entrate di molte Pievi rurali. Ma fino al secolo XI le decime furono più o meno regolarmente pagate; e oltre alle decime, i rustici, liberi o servi, dovevano pensare a tutti i possibili ed eventuali restauri, sia col pagamento d'imposte arbitrarie (specialmente dove, in grazia di importanti concessioni sovrane beneficarie, la Parrocchia era, se non giuridicamente, diventata in realtà quasi un piccolo feudatario) (2), sia con la prestazione di giornate di lavoro; obblighi questi, che vediamo ricordati in piena età comunale, quantunque spesso si parli allora di sovvenzioni benevole da parte dei Comuni, piuttosto che di soddisfazione di un dovere legalmente riconosciuto. Così, per esempio, nel secolo XIII, i Frati Minori di Bergamo pretesero che i fedeli della vicinia di S. Pancrazio contribuissero alla costruzione di una cappella; e ci riuscirono, nonostante la opposizione di molti consiglieri nel parlamento della vicinia (3). E quasi contemporaneamente i Frati Minori di Prato pretendevano che il Comune contribuisse largamente al restauro del coro della loro Chiesa distrutto da un incendio (4)!

(1) *Ibid.*, n. 91, p. 191-193, a. 782-786. Cfr. 93, a. 787.

(2) Naturalmente s'intende parlare soprattutto di quelle Pievi rurali che, sorte da umili principii, si arricchirono via via e crebbero d'importanza fino a diventare Prepositure e talvolta Chiese episcopali, quando verso gli ultimi tempi dell'età comunale e più specialmente durante i secoli XV e XVI si formarono nuove Diocesi. Ricordiamo, ad esempio, la Chiesa di Prato in Toscana, Poggibonsi, Colle Val d'Elsa, ecc. V. *Arch. di Stato, Firenze, Diplom.*, Colle, 27 Nov. 1115, ecc.

(3) A. MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo, 1884, p. 54-55, sotto il 1254.

(4) *Arch. Comunale di Prato*. Provv. del Cons. generale. filza n. 274, provv. 5 agosto 1280. Cfr., per alcuni obblighi che aveva Firenze verso la Chiesa d'Ognisanti e l'Abbazia di Settimo, *Arch. di Stato, Firenze, Statuto del Capitano del Popolo del 1322-25*. l. V, r. 72-73, c. 100-100<sup>t</sup>. V. pure *Statuto di Todi del 1257*, ed. PENSI e CECI, Todi, 1897, l. 2, r. 80, p. 103. E si ricordi il dovere delle magistrature comunali di difendere e tutelare i diritti delle Chiese e luoghi pii, di cui si parla generalmente in tutti gli statuti di città e di contado.

Quasi come compenso, i parrochiani, secondo il principio della libera elezione prevalso nell'ordinamento gerarchico della Chiesa fino dai primi tempi del Cristianesimo, avevano il diritto di eleggersi il proprio parroco (salvo il diritto del vescovo di confermare la elezione) <sup>(1)</sup>, o di prender parte alla elezione in quelle Parrocchie direttamente dipendenti da un qualsiasi signore, laico o ecclesiastico. Questo fatto, però, non è una deroga al diritto generalmente riconosciuto; ne è anzi la conferma. Poichè, il diritto di elezione era inerente, non certo per una precisa disposizione di legge ma per lunga consuetudine, alla qualità di patroni oltre che di parrochiani, ed era ben naturale che quanti avevano costruita e dotata una Chiesa non volessero rinunciare a quel diritto di elezione <sup>(2)</sup>. Talvolta, però, l'esercizio di questo diritto da parte dei parrochiani in tanto era possibile in quanto interveniva in proposito la esplicita autorizzazione del signore o della consorteria signorile, da cui giuridicamente dipendevano Chiesa e parrochiani; quasi che la qualità di parrochiani cessasse o fosse priva del suo valore effettivo di fronte alla condizione servile o colonica o anche semplicemente di dipendenza. Così, per esempio, gli uomini di S. Piero di Garliano, prima di eleggere il loro parroco in persona del suddiacono Dino di Ubertino da Poppi, ne domandano il consenso al Conte Guido Novello, a sua madre Elena e al loro visconte <sup>(3)</sup>. Altre volte anche questo diritto, così limitato, di partecipazione alle elezioni parrocchiali, era conteso ai fedeli da quanti avevano il *jus patronatus* su le Parrocchie, specialmente quando con gl'istituti feudali venne a indebolirsi o a mancare del tutto ogni sorta di autonomia. E così noi troviamo nel 1149 che l'arciprete di Monza è in lite con gli uomini di Sesto, i quali asserivano che fosse loro diritto nominare il cappellano della loro Parrocchia, avendolo sempre esercitato per lo passato <sup>(4)</sup>. Pochi anni più tardi il prete Milone, delegato dall'arcivescovo di Milano,

(1) Ricordisi il passo di HINCMARO: « Si ego in longinquo sum, decanum illum qui electus est interim constitute, donec ad meam notitiam electio illa referatur, et mea constitutione aut confirmetur aut immutetur », in MIGNE, *Patrologia*, t. 125, p. 803.

(2) Non è affatto vero che il diritto d'elezione del parroco fosse stato in vigore solo in antico: esso è stato esercitato in Toscana, per es., fino al sec. XVIII. Cfr. F. SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I*, Firenze, 1885, p. 228.

(3) *Arch. di Stato, Firenze*. Diplom., Dono Passerini, 5 ottobre 1298. La elezione del parroco è veramente a doppio grado: i parrochiani eleggono il prete Fiorino, e questi alla sua volta elegge il parroco.

(4) GIULINI, *Memorie storiche di Milano*. I ed. Milano, 1757, V. p. 598-99, pag. 1149. I parrochiani dicevano: « sacerdotes in praenotatis ecclesiis per viciniam de Sexto infra quadraginta annos steterant ». Ottennero solo di provvedere alla elezione del parroco qualora il Monastero non vi provvedesse entro sei mesi.

pronunzia una sentenza con la quale dichiara che il diritto di eleggere il parroco della Chiesa di S. Simpliciano spetta al Monastero di S. Radegonda, più tosto che ai *vicini* di quel luogo, i quali ne restano assolutamente esclusi <sup>(1)</sup>. Egualmente, in epoca abbastanza recente, nel 1208, l'abate del Monastero di Spongia e il rettore della Chiesa delle Corti (comitato Volterrano-Senese) si rimettono all'arbitrato di Anastasio, abate dell'Isola, per una vertenza circa la nomina del rettore di detta Chiesa <sup>(2)</sup>. Di esempi si fatti se ne potrebbero addurre moltissimi; e tutti dimostrerebbero egualmente che in realtà, più che un diritto, il partecipare alla elezione del parroco era considerato, nell'età precomunale e comunale, dai signori del contado come una concessione benevola, e l'usarne in conflitto con i patroni era come una delle tante forme di ribellione delle classi rurali. È soltanto nel secolo XIII che il principio dell'elezione popolare si afferma con l'affermarsi del nuovo diritto comunale; è soltanto allora che il vecchio principio cristiano si rinnova e rifiorisce, perchè il sistema economico dell'alto medio evo si decompone o si è decomposto, e ad uno ad uno scompaiono nel regno della morte usi, consuetudini e arbitrii signorili. Soltanto allora è possibile che noi troviamo insieme convenuti in una solenne adunanza i parrocchiani e i patroni di S. Giorgio e di S. Egidio di Ristonchio per trattare, fra l'altro, della elezione del futuro rettore <sup>(3)</sup>. Così è possibile il fissarsi di norme quasi generali per la elezione, di cui una delle più costanti è questa: i parrocchiani eleggono un loro procuratore, il quale il giorno istesso della sua nomina, nella Chiesa parrocchiale e alla presenza delle autorità ecclesiastiche, elegge il parroco e prega il decano di invitare l'eletto ad accettare. Se egli accetta, allora dopo qualche giorno si presenta alla Pieve, da cui dipende la Parrocchia rurale, e implora dal pievano la conferma dell'avvenuta elezione e la investitura di tutti i diritti spirituali e temporali, inerenti al suo grado <sup>(4)</sup>.

(1) GIULINI, *op. cit.*, VI, p. 522-25, luglio 1154.

(2) *Arch. di Stato, Firenze, Diplom.*, Colle, 9 dicembre 1208. L'arbitro sentenziò che, in caso di vacanza, l'abate di Spongia deputi 3 o 4 persone del popolo delle Corti per eleggere il rettore; questo sia presentato dall'abate al pievano e da esso confermato.

(3) *Arch. di Stato, Firenze, Diplom.*, Vallombrosa, 15 luglio 1278. La pergamena comincia: « Congregatis hominibus et parrochianis et patronis universitatis populorum sancti Georgii et Egidii de Ristonchio *more solito* sono campane apud eccles. santi Egidii.... ad tractandum de reformatione et bono statu dictarum ecclesiarum et ellectionis futuri pastoris ». Seguono infine i nomi dei parrocchiani e dei patroni.

(4) Cfr. *Ibid.*, *Diplom.*, Archivio generale, 28 aprile 1271; 4 gennaio 1292, ecc.; Popolo di S. Colombano di Montaguto.

Comunque sia, e pur tralasciando fatti e osservazioni moltissime che si potrebbero fare nell'assenza di qualsiasi lavoro sulla organizzazione delle Pievi rurali in Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente all'età comunale <sup>(1)</sup>, noi non sappiamo davvero come mai la elezione del parroco, che naturalmente non era un fatto che accadeva tutti i giorni o tutti gli anni, abbia potuto esercitare una qualunque azione sulla organizzazione economica e giuridica delle genti di contado, anche perchè, come abbiamo visto fugacemente, il diritto di elezione è esercitato più largamente nei tempi del rigoglioso sviluppo delle istituzioni comunali, sì che si direbbe esso stesso uno dei segni della vittoria riportata dalle plebi contadine contro i poteri civili ed ecclesiastici, più che un fatto determinante di quella vittoria.

## V.

Parteciparono i fedeli all'amministrazione dei possedimenti parrocchiali? E in che modo e misura vi parteciparono?

Procuriamo di fissare entro i suoi limiti la questione. Fin dall'età longobarda fu norma costante, nel diritto ecclesiastico, che si andava affermando nel conflitto tra la coscienza giuridica latina e germanica, che ad ogni Parrocchia fosse assegnata una dote. Ma per allora la legge civile non intervenne a regolare questa materia. Più tardi, la legislazione carolingia, che tanto frequentemente e minutamente si occupò delle questioni ecclesiastiche, fissò ad un minimo di un manso una *curtis*, e a quattro schiavi l'appannaggio di ciascuna parrocchia <sup>(2)</sup>, oltre ai proventi delle decime e a quelli delle donazioni, a cui il legislatore non aveva ancora pensato, come accadde più tardi, di porre un freno. Va da sè che per tutte le Parrocchie che chiameremo signorili, i fedeli non erano giuridicamente tenuti a costituire quella dote; ma per le moltissime altre venute su in territorio dipendente direttamente dal titolare della Diocesi, per il continuo aumento di popolazione determinatosi in tutti i paesi latino-germanici parallelamente al secolare lavoro di dissodamento dei secoli VIII-X <sup>(3)</sup>, i parrocchiani contribuirono va-

<sup>(1)</sup> Tenteremo in un prossimo lavoro di tracciare le linee generali della storia della Parrocchia, nell'alto medio evo, in Italia.

<sup>(2)</sup> Cfr. capit. dell'818, c. 10, ed. BORETIUS, p. 277.

<sup>(3)</sup> V. INAMA-STERNEGG, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, Leipzig, 1891, II, pag. 31-33; Id., *Die Entw. der Bevölkerung von Europas seit 1000 Jahren*. (VI. Internationaler Congress für Hygiene und Demographie zu Wien, 1887, Heft 25, p. 78 e segg.). L'A. riporta i calcoli di K. LAMPRECHT, *Deutsches Wirtschaftsleben*, II, 22 e segg., facendo le sue riserve.

riamente a quella dotazione, sia con lo stralciare un pezzo dalle terre lavorative, sia con la prestazione di imposte speciali o di generi in natura. Quando, entro i confini dell'antica villa, si svolse il Comune rurale, questo fatto si presenta quasi sempre sotto forme identiche <sup>(1)</sup>. Ci aspetteremmo che i parrochiani, i quali diventavano così patroni, perchè dotanti, della Parrocchia, potessero e dovessero partecipare all'amministrazione del patrimonio da essi costituito. Così, infatti, come vedemmo, scrive il Palmieri. Ma Hincmaro dice espressamente che unico gestore del patrimonio parrocchiale era il prete titolare sotto la sorveglianza del vescovo o, aggiungiamo, della prima dignità dei Capitoli cattedrali, quando furono istituiti. Nell'età carolingia speciale sorveglianza esercitava l'arcidiacono <sup>(2)</sup>. Affermare quindi l'esistenza di una specie di consiglio parrocchiale che si raccogliesse sotto la presidenza del prete, per deliberare intorno ai restauri e al buon andamento dell'amministrazione, non solo non si può, ma è contrario a tutto quanto noi sappiamo della condizione delle classi rurali e del diritto dell'alto medio evo <sup>(3)</sup>. « *Volentes nolentesque* », ecco la frase caratteristica che un Capitolare dell'825 adopera per costringere i fedeli ad assumersi il carico di provvedere a tutto quanto potesse eventualmente occorrere alla Chiesa parrocchiale <sup>(4)</sup>!

Se non che la storia interna di qualche Parrocchia e di qualche Comune, rurale o cittadino, ci fornisce dei dati di fatto che sono stati trascurati dai sostenitori dell'origine del Comune rurale dalla organizzazione della Parrocchia, ma che potevano fornire, almeno dal punto di vista logico, delle argomentazioni abilmente congegnate. Ecco di che si tratta: in qualche atto solenne compiuto dal parroco in nome dell'amministrazione della Chiesa v'è traccia sicura che, oltre al diritto di elezione che vedemmo quanto valore avesse, i

<sup>(1)</sup> *Arch. di Stato, Firenze, Diplom.*, Ceppi di Prato, 3 nov. 1294. Gli uomini della villa di S. Leonardo e Casi rinnovano al vescovo di Firenze la promessa di assegnare alla loro Chiesa, pel mantenimento di un rettore e un chierico, 20 staia di terra « *pro parte boscata* » e 38 staia di grano, in agosto, olio in gennaio e vino in ottobre, 38 orci, fino a tanto che il rettore non potesse raccogliere il vino nella vigna da piantarsi a spese dei fedeli.

<sup>(2)</sup> V. per l'ufficio e le attribuzioni dell'arcidiacono HINCMARO, *De officiis episcoporum*, in MIGNE, *Patrologia*, t. 125, p. 1087.

<sup>(3)</sup> Infatti, o vigevano ancora le imposte arbitrarie, e allora i signori o chiunque altro investiti di autorità inibitoria, come i vescovi, potevano benissimo imporre un tanto ai loro uomini per le necessarie riparazioni alla Chiesa; o si era in tempi in cui i tributi si eran fissati mediante carte speciali, che esamineremo a suo tempo, e allora il Comune rurale era già sorto quasi da per tutto (sec. XII-XIII, v. RUHMOR, *Ursprung*, ecc., p. 26 e segg., doc. 21 agosto 1201, ecc.), o, comunque, non c'era bisogno di deliberazioni di sorta, perchè esse non avrebbero potuto mai alterare le cifre del tributo annuo di ciascun lavoratore.

<sup>(4)</sup> In PALMIERI, *op. cit.*, p. 260.

parrocchiani vantavano dei diritti o per lo meno accampavano delle pretese su lo stesso patrimonio ecclesiastico, da una parte, e dall'altra non mancano casi in cui il parroco agisce in nome di tutto il popolo. Citeremo qualche esempio.

Possediamo un atto del 10 marzo 1126 assai importante al riguardo (1). In Firenze, alla presenza di Beniamino giudice e del presbitero di S. Maria Novella, Martino, cappellano di S. Maria Maggiore, dona a Bono, presbitero di S. Stefano di Prato, tutta la corte di Fabio e tutto quanto aveva ricevuto per concessione livellaria da Benedetto, abate di S. Miniato. Questo atto di donazione è fatto, dunque, regolarmente alla presenza di due legittimi testimoni; ma quello che importa è che, oltre che in suo nome, prete Martino agisce anche « *consilio et vice totius reliqui populi ipsius ecclesie* »; ossia qui ci troviamo di fronte ad un atto di cessione, nel quale non è attore soltanto il parroco, ma tutto il popolo, di cui egli non è che il rappresentante; non solo, ma è lecito altresì argomentare che senza il consenso della collettività dei fedeli, quella cessione non si sarebbe fatta. In altri termini, giuridicamente, proprietario o meglio possessore della corte di Fabio non è il parroco ma il popolo. Ad un esempio di Pieve urbana facciamone corrispondere un altro relativo ad una Parrocchia rurale. La consorteria dei *maiores* del castello di Guigliarino in quel di Faenza, nel novembre del 1164, dona a Clemente, abate dei SS. Ippolito e Lorenzo di Faenza, « *et toto collegio ipsius ecclesie* », tutto quanto i loro maggiori avevano già donato a quella Chiesa, più la Cappella signorile di Zagonara con tutti i diritti ad essa inerenti (2). Dieci anni dopo, in seguito — pare — ad arbitrii perpetrati dal Monastero donatario contro la Chiesa di Zagonara, intitolata a S. Andrea, si venne alla stipula di certi patti tra l'abate e alcuni chierici della Parrocchia, i quali agivano anche a nome di tutto il popolo di Zagonara. E fu stabilito che il Monastero di S. Ippolito e i detti chierici dovessero in perpetuo godere in comune i beni della Parrocchia insieme con i loro servi; ma 15 *tornature* di terra se le riserbava per sé il parroco « *pro suis calciamentis et vestimentis* », e otto spettavano *al Popolo* in compenso dei lavori che esso avrebbe dovuto fare per la Parrocchia. Parrebbe, quindi, che il popolo diventasse in tal modo comproprietario di fondi originariamente devoluti a totale beneficio della Chiesa parrocchiale; ma poco più giù è dichiarato nello stesso documento che l'usufrutto di quelle terre « *debeat ad ecclesiam cum possessione consolidari* », appena saranno finiti i lavori da

(1) Arch. di Stato, Firenze, Diplom., Propositura di Prato, 10 marzo 1126.

(2) *Annales Camaldulenses*, ed. MITTARELLI, IV, app. n. 10, col. 20-21, 29 novembre 1164.

farsi alla Parrocchia (1). Ad ogni modo non si può negare che, stando a questa carta camaldolese, esista una certa comunità d'interessi tra i fedeli e la loro Chiesa parrocchiale; ma diciamo fin da questo momento che, se il popolo di Zagonara ci apparisce in certo qual modo costituito ad unità, ciò non è dovuto al diritto di elezione del parroco, nè alle ipotetiche riunioni per deliberare circa i lavori di restauro, e simili, ma ad un fatto di sua natura economico, quale la concessione usufruttuaria di terre a tutti quanti i contadini.

Che sia, poi, una concessione temporanea, non importa quanto agli effetti che essa produce; se, anzi, una conseguenza se ne può trarre, essa è che i lavori fatti alla Parrocchia sono *talvolta* non doverosi, ma regolarmente retribuiti, specialmente — crediamo di dover aggiungere — quando il principio della organizzazione economica è già abbastanza sviluppato parallelamente alle libertà politiche.

Un'altra prova dell'ingerenza amministrativa del popolo negli interessi della Parrocchia ce la fornisce una carta fiorentina del 1197 (2), uno dei più importanti atti che noi conosciamo in proposito. È una lunga deposizione di testimoni nella lite vertente tra l'arciprete di S. Reparata e il rettore di S. Maria Novella, da una parte, e dall'altra parte Paolo eletto dal Popolo. Già questo solo fatto potrebbe dare origine a molte considerazioni, se qui ci occupassimo della costituzione delle Parrocchie nel medio evo; ma basterà ricordare la deposizione di un solo testimone, che riferisce un fatto riguardante l'amministrazione del parroco Gerardo, di cui fu testimone oculare. La Chiesa era oberata da gravissimi debiti, un po' per colpa dell'amministratore, un po' per esser venuti a mancare, per i moti servili del contado, una delle entrate più copiose e continue. Il fallimento era inevitabile. Ci aspetteremmo che il vescovo intervenisse a chiedere stretto conto al parroco, o che, se mai, intervenisse l'arciprete di S. Reparata, da cui dipendevano gerarchicamente le parrocchie urbane. Niente di tutto questo; ma un bel giorno, nell'atrio della Chiesa si raccoglie — da nessuno invitato! — il popolo di S. Maria Novella; si eleggono nel seno stesso dell'assemblea alcuni sapienti che sono detti *rectores*, e si dà loro il mandato preciso di recarsi dal parroco responsabile del fallimento, per rivedere un po' i conti insieme. Appena eletta quella commissione, continua il testimone, si va dal parroco e gli s'impone in nome del popolo di scolarsi dall'accusa di dilapidatore del patrimonio parrocchiale. Il parroco monta su tutte le furie e con aria apocalittica grida: « *qui estis vos qui me vultis sindacare* »? Egli non riconosce nei suoi improvvisati giudici alcun diritto, ma non dice

(1) *Ann. Camald.*, IV, app. n. 34, col. 49-50, 18 agosto 1174.

(2) *Arch. di Stato, Firenze*, Diplom., S. Maria Novella, 29 aprile 1197.

di non voler dar conto ad alcuno della sua gestione, anzi, subito dopo l'invettiva scende a più miti consigli, ed esclama; « quando mi chiederanno conto del mio operato l'arciprete e i canonici, *in nome dei quali* io governo questa Chiesa, risponderò ». La deposizione continua, ma a noi più non interessa. Facciamo però qualche breve osservazione.

Prima di tutto si noti che, se da tutto il documento apparisce manifesto che il popolo s'ingerisce nelle faccende riguardanti il patrimonio parrocchiale, non è altresì meno manifesto che esso nulla sapeva dello stato amministrativo della sua Chiesa fino allo scoppio dello scandalo, fino a quando, cioè, non se ne cominciò a parlare da tutti come di un grave fatto di cronaca. Il testimone dice appunto: « *populus audiens quod ecclesia maximum debitum haberet, congregatus [est] in ecclesia* ». Niente, adunque, riunioni periodiche e deliberazioni collettive per provvedere insieme col parroco agli interessi materiali della Chiesa; non solo, ma anche quando il fallimento è vicino e si sarebbe imposta la necessità di riunire il popolo a parlamento, il parroco non se ne dà pensiero, sì che la riunione popolare avviene per volontà dei fedeli e sotto la presidenza di capi liberamente eletti da essi. E d'altra parte, come mai i popolani non protestarono energicamente quando il parroco con grande fierezza e disdegno rifiutò di venire a patti con i loro delegati? Il popolo, adunque, compie un atto abusivo: esso, che è già organizzato nelle compagnie d'arti e che ha già dal 1193 fatta la sua prima comparsa sul teatro della storia cittadina e italiana <sup>(1)</sup>, lascia per un momento le occupazioni della politica quotidiana e si afferma altresì unico e legittimo giudice di chi ha tradito gl'interessi della Parrocchia. E però, anche questo documento che a prima vista potrebbe parere uno dei più saldi sostegni della tesi da noi combattuta, non regge ad un esame giuridico; e se qualche cosa ci dice, è che quando il popolo è già organizzato o in via di organizzarsi, una delle sue tante affermazioni di fronte ai dominatori del passato consiste appunto nel diritto che esso si arroga di sindacare gli atti del parroco, come di uno qualunque dei suoi propri ufficiali.

E che questo sia conforme alla realtà lo dimostra tutta una serie di documenti riguardanti la parrocchia rurale di Capalle, anch'essa dipendente dal Vescovado fiorentino. Gli uomini di Capalle sono *fideles* del vescovo di Firenze, prestano a lui il giuramento di fedeltà ed a lui pagano i dazi che vengono loro imposti: le liti sono frequentissime in tutto il secolo XIII, e finalmente si stabiliscono dei patti che le parti giurano di osservare. In ultimo, chi trae vantaggio dalla lotta è il Comune di Firenze che vi manda

(1) DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I, 600: « *Erste demokratische Umwälzung in Florenz* ».

nel 1293 un suo Podestà, e che fin da quarant'anni prima riscoteva qualche dazio e imponeva qualche colletta (1). Mai quegli uomini partecipano, sia pure indirettamente, alle faccende della loro Chiesa parrocchiale, che ci appare largamente fornita di proventi; e pure, fin dagli ultimi del secolo XII essi formano già un Comune rurale, amministrato da ufficiali vescovili prima, indigeni poi, ma soggetti sempre all'approvazione episcopale. Diremo, anzi, che una volta, essendo sorta una grave questione tra il vescovo di Firenze e il parroco di Capalle, il vescovo fa sequestrare senz'altro tutti i prodotti delle terre parrocchiali, citando il parroco a comparire dinanzi al tribunale vescovile (2). E il giudice secolare, a cui pare che la vertenza sia stata deferita, pronunzia una sentenza completamente favorevole al vescovo, dichiarando che, legalmente, i frutti della Chiesa di Capalle spettano al Vescovado fiorentino (3). Con tutto ciò i parrocchiani non escono mai dal loro riserbo in questa questione, e pure continuano sempre a pagar le decime! Che significa questo? Come mai, mentre il popolo è impegnato in una lotta continua contro il vescovo per il riconoscimento del suo Comune, come mai esso non insorge contro il suo signore quando egli cercherebbe di ferire i loro interessi ferendo quelli della Parrocchia? di quella che sarebbe il simbolo della loro unione politica, la grande forza unificatrice che da plebe dispersa e angariata li avrebbe resi popolo unito e cosciente?

Eguualmente, ad un atto, su cui ritorneremo più tardi, col quale Iacopo, arciprete della Pieve S. Stefano, nell'Aretino, dona al Comune di Arezzo tutto ciò che possiede la Chiesa in case e terreni (4), non prende alcuna parte il popolo. La Pieve cadente e spopolata passa sotto il dominio del Comune di Arezzo; l'Abbazia di Dicciano e altri nobili che vi posseggono qualcosa fanno alla loro volta l'atto di cessione (5); si apre una nuova età per il popolo della Pieve caduto nella miseria più squallida, ma non ci è noto alcun atto della sua volontà collettiva. Soltanto dieci anni più tardi questo atto interviene, quando, come vedremo meglio in altra parte del nostro lavoro, quegli uomini adunati a parlamento, *senza l'intervento del loro parroco*, eleggono un procuratore perchè stipuli col vescovo di Arezzo dei patti, desiderando essi di emigrare da quella terra diventata il loro sepolcro (6); quando, sempre

(1) *Arch. di Stato, Firenze*, Bullettone, c. 132, a. 1240-1244 (?); 134<sup>bis</sup>, 13 aprile 1286; 5 maggio 1269; c. 135, 14 settembre 1293; c. 135, a. 1295; c. 136, 23 agosto 1296, ecc.

(2) *Ibid.*, c. 135, luglio e settembre 1294.

(3) *Ibid.*, c. 135, luglio e ottobre 1294.

(4) *Ibid.*, Capitoli, vol. 24, c. 33<sup>t</sup>-38<sup>t</sup>, 4 maggio 1255.

(5) *Ibid.*, Capitoli, vol. 24, c. 39-39<sup>t</sup>, 26 febr. 1255; c. 33<sup>t</sup>, 13 marzo 1255.

(6) *Arch. di Stato, Firenze*, Capitoli, vol. 24, c. 41<sup>t</sup>-42, 26 ottobre 1264.

indipendentemente dall'autorità parrocchiale, costituiscono un altro procuratore perchè venda al Vescovado aretino un pezzo di terra su le rive del Tevere (1). Se un fatto può per un momento farci intravedere un qualsiasi rapporto economico tra la Parrocchia e il popolo, esso è che nel giorno istesso in cui avviene la vendita suddetta, il parroco di S. Stefano, nella qualità di *procuratore* dei suoi parrocchiani, vende anche al vescovo di Arezzo un altro pezzo di terra accanto al primo (2).

Ma che vuol dire tutto questo? Si può parlare di organizzazione comunale intorno alla Parrocchia, allora — nel 1264 — quando abbondano le prove che veramente il Comune era sorto? No: i documenti ci dicono che quei contadini contrattano e vendono in nome proprio e per mezzo di procuratore, e che, quindi, sono già organizzati e stretti da vincoli economici e da necessità amministrative; ci dicono altresì che, quando il parroco vende anch'egli un pezzo di terra al vescovo di Arezzo, non lo vende in nome della Parrocchia, *col consenso dei fedeli*, ma in nome di questi ultimi. Questo significa che i due atti di vendita sono giuridicamente simili e che una sola è la persona giuridica del venditore, la comunità degli uomini di S. Stefano. E se nello stesso giorno, 10 maggio 1265, due atti di vendita di due fondi contigui appartenenti alla stessa persona e dei quali uno solo è il concessionario, sono stipulati da due procuratori diversi, ciò vuol dire forse che il secondo pezzo di terra faceva parte dell'assegno parrocchiale o, più probabilmente, è una circostanza puramente accidentale.

Finiremo ricordando un atto del 1192 riguardante la Parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano, nel vescovado di Firenze, poichè anche da esso parrebbe che se ne potesse e dovesse trarre la conseguenza che effettivamente intorno alla Chiesa parrocchiale si venne formando il primo nucleo del Comune rurale. Sotto il 9 dicembre di quell'anno (3), gli uomini di questa Parrocchia abitanti nella villa di Fizzano, giurano di conservare e difendere i diritti e le consuetudini, temporali e spirituali, di quella Chiesa, contro qualsiasi prepotenza di feudatarii, « *exceptis nostris propriis dominis* »; ma, nel caso che anche questi osassero molestare comunque il parroco, essi opporranno valida resistenza, anche violenta, dopo aver sperimentati tutti i mezzi pacifici (4). Si obbligano, oltre a ciò, ad una multa di cento libbre in

(1) *Ibid.*, c. 42<sup>t</sup>-43, 10 maggio 1265. Il pezzo di terra è detto *Olmo* ed è venduto per 18 libbre.

(2) *Ibid.*, c. 43-43<sup>t</sup>, 10 maggio 1265. Il prezzo è di libbre 14 e denari 6 di moneta aretina.

(3) *Ibid.*, Diplom., Bonifazio, 9 dicembre 1192.

(4) È curiosa la frase usata: « *mercedem querendo et preces sine malitia porrigendo* ».

caso d'inadempienza ai patti giurati. Lo stesso giorno il parroco di S. Fabiano, Guglielmo, ad onore del vescovo e dell'arciprete di Siena, pievano quest'ultimo della Pieve di S. Agnese e del Monastero di S. Michele in Marturi (Poggibonsi), concede agli uomini di Fizzano un pezzo di terra posto in quella villa, di proprietà della Parrocchia, accordando loro il permesso di edificarvi una Chiesa, purchè sia sempre dipendente dalla vecchia Parrocchia e formi con essa un sol corpo.

Meglio forse che negli altri documenti esaminati, qui è il caso di riconoscere che gli uomini di Fizzano ci apparirebbero stretti intorno ad una Chiesa, che proprio per essi e da essi si edifica su un pezzo di terra ceduta alla loro comunità in compenso di un giuramento da essi prestato. Ma, prima di tutto, all'atto della costituzione della nuova Cappella, quei contadini non hanno alcun vincolo economico con la Parrocchia di S. Fabiano, verso cui si vincolano soltanto moralmente con un atto comunissimo nell'età feudale e comunale; e di più sono già una collettività capace di un atto giuridico, quale la stipula di un patto; in altre parole, quando sorge la nuova Chiesa, essi formano già un Comune o sono già diffusi nell'ambiente e nella loro coscienza tutti gli elementi necessari per diventare comunisti. Infatti, sono essi proprietari del fondo rustico su cui si erge la Chiesa; sono realmente — se non giuridicamente — proprietari in comune della Chiesa stessa; hanno dei rapporti con i loro signori feudali da una parte, con la Parrocchia dall'altra, ma nell'un caso e nell'altro sempre collettivamente; poichè la multa di cento libbre dovrà eventualmente esser pagata in solido da tutti i contraenti.

All'infuori, adunque, del *Conventus ante ecclesiam* dell'Editto di Rotari, a cui altrove daremo l'interpretazione che ci sembra più giusta; e oltre alla forza accentratrice della Parrocchia e del sentimento religioso dei contadini medievali, v'è nella società italiana dei secoli XI e XII un fascio di forze economiche, giuridiche, sociali da cui si sprigiona, come risultante, il moto associativo che creò il Comune rurale.

Quando noi diciamo: dalla discussione degl'interessi spirituali della Parrocchia gli uomini passarono a discutere di questioni economiche e delle loro condizioni giuridiche di fronte ai padroni; quando diciamo che nelle Cappelle rurali dei secoli X e XI si facevano delle « *disceptationes* », dei « *vaniiloquia* » e dei « *tumultus* », contro cui insorse più volte l'autorità imperiale <sup>(1)</sup>, perchè troppo diversi nella loro forma estriuseca e negl'intenti loro dalle pacifiche riunioni dei primi secoli della Chiesa, noi allineiamo delle pa-

(1) Cfr. E. BESTA, *Sull'origine dei Comuni rurali*, in *Riv. ital. di Sociologia*, III, 1899, p. 752-53.

role che hanno certamente un senso grammaticale e qualcuna anche un senso storico, perchè constatata un fatto. Ma non facciamo niente di più e di meglio. Poichè, quand' anche si potessero addurre a migliaia i documenti, da cui potesse risultare pienamente giustificato quel nostro vaniloquio, un poco più di quel che non fosse giustificabile il vaniloquio dei contadini del medio evo per le autorità costituite, noi non avremmo fatto che illustrare due momenti storici della vita giuridica e politica delle classi rurali, e, quel ch'è più, due momenti, si noti, non susseguenti, perchè in tal caso l'uno conterrebbe potenzialmente l'altro e la nostra illustrazione, anche limitata alla sola esposizione dei singoli documenti, equivarrebbe o potrebbe equivalere per necessità logica alla illustrazione del processo per cui dall'uno si passò all'altro momento. Ma noi fisseremmo, come su una carta geografica, due punti assai lontani, topograficamente assai diversi, assai diversamente sviluppati dal punto di vista economico e sociale, non uniti da vie larghe e sicure e neppur tortuose, ma separati da montagne inaccessibili su cui striscia un nastro tortuoso di viottoli rovinati dai rigori delle stagioni. Come intendiamo trasferirci dall'un punto all'altro?

Basta forse che noi constatiamo l'esistenza dei due punti o dichiariamo che è possibile effettuare il viaggio? E, inoltre, basta forse fissare i due punti per formulare una novissima teoria intesa a sostenere che le stesse cause economiche, gli stessi fattori geografici abbiano presieduto al sorgere dell'uno e dell'altro? E, nel caso nostro, basta dire che dalla forma di comunità religiosa si passò a quella del Comune rurale, per esser dimostrata la verità dell'asserto?

Ogni cambiamento nelle forme della vita sociale presuppone la formazione d'interessi inadatti a prosperare nel vecchio ambiente; quando un movimento, anche religioso, come per esempio quello dei Francescani nel secolo XIII, diventa un movimento politico, vuol dire che le forme religiose non furono che la veste indossata per l'occasione da un bisogno sociale profondamente sentito ed espresso da anime di asceti. E però, se dalla orazione in comune o dalle discussioni intorno a un nuovo altare da costruirsi o a un tetto da rifarsi, i contadini dell'età feudale sono passati a fare della Parrocchia la loro leva e la loro fortezza, vuol dire che essi hanno saputo trarre profitto da quel centro di vita rurale, da quell'organismo economico e giuridico adattandolo ai nuovi bisogni della loro vita.

Ma la formazione degl'interessi di classe non ha nulla che vedere con la organizzazione parrocchiale, come lo strumento non ha nulla che vedere con la mano dell'artefice che lo adopera ai fini dell'arte; ma le cause del moto associativo, che disciplina uomini dispersi, non vanno naturalmente ricercate in quello che sarebbe stato come il vortice e il gorgo d'una cor-

rente, dove il moto e il calore sono più intensi, e più potenti le forze che se ne sprigionano. Insomma, quand'anche fosse dimostrato che i due momenti culminanti della storia delle classi rurali furono per l'appunto quelli or ora esaminati, il problema delle origini si ripresenterebbe sempre nella sua interezza così: quali furono le condizioni della società, quali i fatti economici che determinarono la seconda fase della vita contadina? Qual'è, insomma, il tratto d'unione, la via sicura, se non retta, che unisce quei due punti che noi dicemmo tracciati come su una carta geografica, a distanza grandissima?

Quando poi si aggiunge che « nelle più importanti Pievi e monasteri di campagna », i « *gastaldiones et vicecomites* » sarebbero stati i lontani progenitori dei Consoli <sup>(1)</sup>, si dice cosa, non che inesatta, assurda. L'istituto del viscontado ha origini e caratteri sostanzialmente diversi da quelli del Consolato. Fin dal suo primo apparire in una carta spoletina dell'800 <sup>(2)</sup>, noi possiamo seguirne via via l'evoluzione durante il periodo feudale: lo vediamo da prima essere un ufficio di carattere puramente spirituale — fin da quando i vescovi ed i minori vassalli della Chiesa non avevano raggiunta ancora la completa indipendenza — e impersonato nel *vicedominus*; poi lo vediamo con attribuzioni di carattere giudiziario <sup>(3)</sup>. Quando i vassalli ecclesiastici si sono emancipati, compare in scena il *vicecomes*, sempre col carattere di rappresentante civile del vescovo o dell'abate, e presiede il tribunale dei placiti signorili (non altrimenti che il *missus dominicus*), chiamato perciò talvolta col nome generico di *iudex* <sup>(4)</sup>. Nell'età comunale il visconte fu nei Comuni curtensi il rappresentante del signore accanto alle magistrature repubblicane: il Monastero di Vallombrosa, ad esempio, ne nomina parecchi, talvolta per un anno soltanto e per un solo castello <sup>(5)</sup>, talvolta per tutti i possessi ecclesiastici posti in una diocesi o in un comitato <sup>(6)</sup>. Sono ufficiali generalmente temporanei e revocabili a volontà del signore, che talvolta assumono, come noi pensiamo, il nome di Podestà di un Viscontado, come, per esempio, in quello di Val d'Ambra, ai primi del

(1) PALMIERI, *op. cit.*, p. 263-264.

(2) FICKER, *Forschungen*, IV, n. 4, p. 5-6, agosto 800. Cfr. FICKER, *op. cit.*, III, pag. 219.

(3) UGHELLI, *Italia sacra*, II, 192, a. 882; AFFÒ, *Storia di Parma*, I, 352; II, 329, ecc.

(4) FANTUZZI, *Monum. Ravennati*, III, 33; V, 165. Cfr. SALVIOLI, *Le giurisdizioni speciali in Italia*, 1884, I, 160 e segg.

(5) *Arch. di Stato, Firenze*, Diplom., Vallombrosa, 1° febbraio 1231; 19 marzo 1235, ecc.

(6) *Ibid.*, Vallombrosa, 20 marzo 1229; 25 agosto 1239.

secolo XIII (1); ma anche quando il visconte ha assunto le vesti di Podestà, anche quando parrebbe che fosse diventato ufficiale del Comune, ecco che lo Statuto ci dice come egli si rechi ogni tanto nelle terre soggette al suo signore, che lo ha eletto, ci resti qualche giorno a tutte sue spese per amministrare la giustizia e ricevere dagli uomini capaci il giuramento di fedeltà, poi se ne torni al castello signorile a riferire su lo stato delle popolazioni affidate alla sua podesteria. Il Comune rurale esiste, ma quel tale Podestà non è suo magistrato, se non in quanto è da esso stipendiato; suoi ufficiali sono i Consoli, il Camerlengo, il *saltarius*, il *camparius*, i Consiglieri, i Collettori (2). Il Podestà rappresenta l'ultima manifestazione del dominio comitale, l'ultimo avanzo del sistema curtense nel campo del diritto costituzionale, e sarà presto sostituito dal Podestà cittadino.

Lo stesso dicasi del gastaldo, detto nelle fonti *camerarius* (3), *villanus* (4), o *villicus* (5), e di tutti gli altri agenti minori dei grandi Monasteri, che continuano ad esistere quando già il Comune è sorto e si è completamente sviluppato, ma che non hanno nulla che vedere con la costituzione comunale, se non in quanto nei Comuni curtensi possono costituire un nucleo di piccola aristocrazia che si mescola nel torbido delle lotte interne. Ma nei Comuni rurali niente di tutto questo: il numeroso stuolo degli agenti signorili fu travolto nella rovina delle signorie territoriali; comparivano di tanto in tanto su le terre soggette, a portare degli ordini che non erano eseguiti, ad imporre delle tasse che non erano pagate, a presiedere tribunali da nessuno aditi — salvo in casi eccezionali — e a disputarsi palmo a palmo il terreno con la giurisdizione del Comune cittadino. Mai un documento ci ha parlato finora di alcuno di questi agenti come avente una parte qualsiasi nella costituzione comunale (6); mai si potrà con una semplice affermazione dimostrare l'identità di due istituti, il Viscontado ed il Consolato, tanto profondamente diversi.

(1) BONAINI, *Constitutum vicecomitatus Vallis Ambrae*, an. 1208, Pisa, 1851. Quando il Comune cittadino ha estesa la sua signoria sul contado, occorre una speciale autorizzazione perchè un abbate possa nominare il visconte. V. *Arch. di Stato, Firenze*, Diplom., Vallombrosa, 13 giugno 1302.

(2) BONAINI, *Constitutum* cit., c. 15, pag. 55; c. 16, pag. 56; c. 25-26, p. 59 c. 27-28, p. 59-60.

(3) *Memorie e doc. per servire all storia del princip. lucchese*, IV, II, n. 146.

(4) STUMPF, *Acta Imperii*, n. 407, a. 1193.

(5) *Ann. Camald.*, III, app. n. 133, a. 1104.

(6) Ciò apparve strano anche al BESTA, *loc. cit.*, p. 761.

## VI.

Potremmo ormai concludere questo breve scritto su le teorie circa la origine del Comune rurale in Italia (perchè della teoria del Maurer, che fa sorgere i Comuni rurali dalla comunità del possesso e della proprietà fondiaria, avremo occasione di parlare quando tratteremo della proprietà collettiva in Italia, e se ne riparlerà quando esporremo la nostra teoria), se non credessimo di aggiungere qualche osservazione.

L'influenza che il cristianesimo esercitò su le Gilde franche e germaniche, come in generale su tutte le organizzazioni medievali, e alcune usanze religiose praticate nelle solenni riunioni dei componenti la gilda, fecero credere a parecchi che il carattere della gilda fosse eminentemente cristiano (1). Partendo da un concetto solo in minima parte accettabile, M. Imbart de la Tour credette che a poco a poco l'azione del cristianesimo fu tale e tanta che le *gildoniae* o *collectae*, di cui frequentemente parlano i Capitolari dell'ottavo secolo e qualcuno del nono, diventassero vere e proprie associazioni religiose o pie (2). Se ciò fosse vero, è naturale che la Parrocchia rurale si potrebbe considerare come la gran forza operante, per cui fu possibile la prima riunione dei lavoratori della terra avanti le origini del Comune. Ma la gilda è cosa ben diversa da un'associazione religiosa. Già il Gierke buttò a mare questi presunti caratteri pagani o cristiani, come accidentalità di pochissimo interesse e valore storico, e indipendentemente da essi cercò di fissare i tratti caratteristici di quelle associazioni (3). E in realtà, quando si è constatato il fatto di alcune consuetudini religiose, o meglio cristiane in uso presso le Gilde, ne avremo forse determinato il carattere essenziale e i bisogni sociali a cui esse corrisposero? L'uso del giuramento e del banchetto, quasi sempre tumultuoso, e i disordini a cui talvolta davano luogo le adunanze delle Gilde (4), non sono davvero cause proporzionate alla insistenza tenace con la quale lo Stato le combatte; come non sono cause — probabilmente nè pur coeffi-

(1) Cfr. per questo MURATORI, *Ant. Ital.* III, 722 e segg. Il WILDA, *Das Gildewesen im Mittelalter*, ecc. Halle, 1831, p. 2 e segg., 28, 62, ecc., seguito in ciò dallo HEGEL, *Städte und Gilden*, ecc., I, p. 5 e segg., sostenne il carattere misto, pagano e cristiano, delle *gilde*.

(2) IMBART DE LA TOUR, *op. cit.*, in *Revue Histor.*, vol. 63, p. 36. « Mais elles deviennent de plus en plus, sous l'influence du christianisme, des confréries ou des pieuses associations ».

(3) GIERKE, *Deutsche Genossenschaftsrecht*, I, 220 e segg.

(4) Cfr. M. PAPPENHEIM, *Ein altnorwegisches Schutzgildenstatut nach seiner Bedeutung für die Geschichte d. nordgerm. Gildenwesens*, Breslau, 1888, p. 14 e seg.

cienti — delle disposizioni dei Concilii ecclesiastici, come per esempio quello di Magonza dell'847, contro di esse <sup>(1)</sup>. Conseguenza diretta della organizzazione familiare e, dal punto di vista giuridico, conseguenza dell'istituto dell'affratellamento <sup>(2)</sup>, la gilda rappresenta uno stadio ulteriore e più complesso del fenomeno associativo presso le popolazioni germaniche, l'esaurirsi del concetto gentilizio in un concetto assai più vasto ed evoluto; e segna il punto di passaggio tra la comunità puramente economico-giuridica, rappresentata dal consorzio di famiglia, e quella di carattere prevalentemente politico, in una società che precipitava verso la costituzione feudale, avversa naturalmente ad ogni efficace azione della legge come ad ogni libera manifestazione delle tendenze individuali. La Parrocchia poté soltanto promuovere, col vincolo religioso, quella forma di organizzazione politica.

Ma in Italia non si può nè pur parlare di gilde; anzi non si può parlare di vere e proprie associazioni di lavoratori prima dei secoli IX e X, prima, cioè, che il regime feudale non ebbe gettato i germi fecondi di una ben costituita organizzazione di lavoro, e prima altresì che le vaste signorie territoriali, ricche di privilegi d'immunità, non ebbero unificato con la cultura dei campi tutta quanta la vita delle popolazioni rurali. Se se n'ecceppa qualche caso sporadico, di cui pare che ci parli l'Editto di Rotari e che a suo tempo esamineremo, in Italia non si ebbe che la così detta associazione giurata dei Longobardi e la « *schola* » dei Bizantini; perchè la « *seditio rusticorum* » e l'« *adfratatio* » non possono essere considerate come associazioni <sup>(3)</sup>. E anche ad esse la legislazione carolingia è inesorabilmente avversa, e non sappiamo che la Chiesa le abbia mai difese e protette.

(1) *Synod. Magunt.*, a. 847, c. 5, in MANSI, *Concilii*, XIV, 904.

(2) Cfr. A. DOREN, *Untersuchungen zur Gesch. d. Kaufmannsgilden*, ecc.: Leipzig, 1893, p. 5 e segg.; TAMASSIA, *L'affratellamento*, p. 20 e segg. Non accettiamo, quindi, ciò che pensa il WAITZ, *Deut. Verfassungsgesch.*, I, 90 e segg.

(3) Cfr. per l'*adfratatio*: TAMASSIA, *Affratellamento*, p. 41 e segg., e SOLMI, *Le associazioni*, ecc., p. 85-86, e fonti ivi citate. Il Solmi crede che « serve d'incitamento alla formazione di queste fratellanze il sentimento religioso ». Noi ci permettiamo di non essere di questa opinione, riserbandoci di dimostrare altrove le ragioni che c'inducono a non accettarla. Le *chartulae affratationis*, con le quali più persone si offrono ad una Chiesa, non ci pare corrispondano, per intendimenti e forme giuridiche, all'*adfratatio* longobarda. Notiamo qui per incidenza che nei tempi del massimo rigoglio della vita dei Comuni rurali, come enti non soltanto economici ma anche politici, noi troviamo traccia dell'uso dei banchetti e delle relative « *fraternitates* ». Gli statuti rurali ne disciplinano talvolta l'andamento; ma appare manifesto che più non corrispondono ad un bisogno profondamente sentito di protezione reciproca nei vari membri, ma non sono che un avanzo di tempi remoti. Vedi, per es., *Archivio di Stato di Firenze*, Statuti, n. 68, Statuto di Barga, a. 1370, lib. 2<sup>o</sup>, r. 99, c. 29.

Se, dunque, come abbiamo cercato di dimostrare in questo scritto, nella vita economica e giuridica del medio evo italiano nessun fatto caratteristico può farci ritenere che la Parrocchia fosse stata il Comune rurale in embrione, dobbiamo concludere che essa non esercitò alcuna azione unificatrice prima e dopo la società feudale? È essa uno dei fattori socialmente trascurabili dell'elevamento delle classi rurali? No. Intorno alla povera Chiesa di campagna, in fondo alle grandi vallate solitarie e sul pendio delle montagne circondate da boschi, il lavoratore della terra si sentì fratello di quanti ingrassavano, come lui, le zolle del loro sudore e delle loro ossa: intorno all'altare del dio vendicatore di tutte le offese fatte ai principii della carità cristiana, come intorno all'altare del santo protettore, ogni disparità di condizioni giuridiche scompariva. E il servo della gleba sentì nella sua anima incolta che l'emancipato e il libero eran suoi simili, sentì la forza di slanciare a volo il suo pensiero, fatto di tristezza e di preghiera, fino al suo dio, in regioni lontane, dove non giungeva il brontolio della guerra sociale e cadeva ogni desiderio d'ira e di vendetta. La religione contribuiva in tal modo a creare una coscienza collettiva, a creare nell'animo degli uomini quelle speciali condizioni psicologiche, che renderanno poi possibile tutti i propositi di resistenza e tutti gli atti violenti, che caratterizzarono la fine del periodo feudale e l'inizio del Comune. Noi non negheremo certo quest'azione della Chiesa parrocchiale, anche perchè essa fu nella campagna, più soggetta delle città al dominio diretto dei Longobardi e dei signori feudali, come il piccolo ricettacolo in cui si serbarono i frammenti della grande eredità giuridica latina e lo spirito della tradizione municipale romana; perchè, inoltre, fu la prima forma di organismo morale ed economico apparsa fra le popolazioni rurali, dopo che la tormenta dell'ultima età imperiale e delle invasioni barbariche aveva come lanciato assai lontano le membra di ogni costituzione economica e civile; perchè, infine, come proprietaria di beni immobili essa stessa, non altrimenti che i grandi Monasteri e le grandi famiglie comitali, stipulò dei contratti agrari con i lavoratori della terra ed ebbe con questi contese e liti di carattere economico e giuridico.

Ma diciamo che lo studio delle cause secondarie ha assorbita e sostituita ogni altra ricerca più feconda: si è spogliato il fenomeno storico dei suoi caratteri essenziali e, fattone uno scheletro, si è tentato di dargli e muscoli e sangue adoperando materia inorganica. Le aberrazioni luminose e gli effetti ottici hanno sostituita la visione chiara della realtà. Il terrore sacro di cadere nel determinismo economico, non studiato nè compreso, ha fatto sì che le origini prime di un fatto di sua natura eminentemente economico venissero ricercate altrove che in fatti economici, ha fatto sì che la funzione della Parrocchia rurale fosse ristretta soltanto a quella puramente di carat-

tere religioso, da un lato, mentre dall'altro se ne ampliavano l'importanza e gli effetti <sup>(1)</sup>.

Per noi il problema delle origini del Comune rurale va posto diversamente e svolto per vie diverse. Il Comune è soprattutto un organismo economico; dunque, bisogna ricercare come e perchè e da quali germi questo organismo si sia svolto. Esso è un fatto giuridico; dunque bisogna notare come e perchè si sia venuto formando un nuovo diritto, come e perchè sia prevalsa quella forma nuova. Esso è un fatto sociale, il fatto sociale, anzi, più complesso e, diremmo quasi, più fecondo di tutta la storia italiana prima delle origini del capitalismo moderno; dunque, bisogna studiare il lavoro incessante per cui sorsero e si organizzarono forze disperate e in antagonismo irreducibile, il primo atteggiarsi dei gruppi sociali e le loro posizioni di battaglia, le ragioni della loro vita e l'entità dei loro interessi, le loro vittorie e le loro abdicazioni, il loro esaurimento finale. Il Comune, inoltre,

<sup>(1)</sup> Quantunque esposta con buon metodo e con accurata diligenza d'indagini, la teoria del consorzio gentilizio sostenuta recentemente da G. L. ANDRICH, il benemerito illustratore del Bellunese (Vedi *Note sui Comuni rurali bellunesi*, in *Ateneo Veneto*, a. 26, vol. I, p. 217-231; vol. II, p. 468-509; 717-730; a. 27, vol. I, p. 75-98; vol. II, p. 93-113; e in *Rivista Italiana di Sociologia*, Sett.-Dic. 1904, p. 637-665), urta, secondo noi, contro moltissimi scogli, taluni della stessa natura di quelli che abbiamo cercato di scoprire in questo scritto, altri di natura diversa. L'A. sostiene, in fondo, che il bisogno di protezione da cui fu affaticato l'uomo del medioevo, fu la causa determinante del costituirsi di ben salde collettività; e che prevalse la forma dell'« aggregato gentilizio di famiglie », prima di tutto perchè con rapporti gentilizi erano organizzati « i popoli germanici, quando vennero ad abitare nel territorio dell'impero »; poi perchè « di fronte alle nazioni germaniche, che ripetevano il loro diritto dal fatto di appartenere ad un determinato gruppo familiare, dovevano necessariamente rinvigorirsi i vincoli che legavano fra di loro i Romani »; e finalmente perchè « la distinzione fra Germani e Romani » e « lo spirito di opposizione fra i vari gruppi si conservò [nel Bellunese] più a lungo, per le speciali condizioni geografiche e topografiche » (p. 645-647). I Comuni, cittadini e rurali, sorgerebbero, appunto, da questi consorzi gentilizi, non escluso il concorso di fattori « religiosi, economici, intellettuali » (p. 664). Potremmo minutamente osservare questa teoria, la quale, per un certo rispetto - che chiameremo *logico* o *formale* - si ricollega a quella sostenuta dal GABOTTO, *Le origini signorili del Comune*, Estr. dal *Bullett. St. Subalp.*, Torino, 1903 (Vedine la confutazione di G. VOLPE, *Una nuova teoria sulle origini del Comune*, Estr. dall'*Arch. Stor. It.*, disp. 2<sup>a</sup> del 1904, p. 23); ma ne accenneremo qua e là quando esporremo la nostra teoria, e però ci dispensiamo dal farlo ora. Notiamo solo fugacemente che è anzitutto per lo meno strano l'insistere sul bisogno di protezione che sarebbe stato sentito più che mai nel medio evo; poichè in tutte le età storiche gli individui e le masse non domandarono mai altro ai partiti ed allo Stato che la protezione dei loro diritti, ossia dei loro interessi personali e collettivi. E poi, se è verissimo che il consorzio di famiglia era il fatto giuridico ed economico immanente nella società germanica, è



è la prima forma dello Stato in Italia; bisogna, dunque, studiare i suoi caratteri fondamentali, la sua struttura costituzionale, i suoi organi e le sue funzioni; studiare, anzi, quando si tratta del periodo delle origini, il primo spuntare di quegli organi, la loro forma embrionale e le modificazioni successive. Esso è, infine, un fatto politico; dunque, bisogna ricercare che cosa esso rappresenti nella politica imperiale ed ecclesiastica del medio evo, quali spostamenti abbia subita tutta la politica europea per opera di quella nuova forza sprigionatasi dalle vicende assidue della economia urbana e rurale.

Fino a quando non avremo fatto sì che il sorgere del Comune ci appaia come la soluzione di un problema che affatica la società dell'alto medio evo in Italia, e come la conseguenza necessaria di determinate premesse, diciamo così, economiche e giuridiche inerenti alla costituzione sociale di quella società, la ricerca scientifica delle origini del Comune rurale non sarà neppure sfiorata.

ROMOLO CAGGESE

tutt'altro che dimostrata e dimostrabile la *necessità* o la *possibilità* dello stesso ordinamento sociale, nelle popolazioni latine dei secoli VII e VIII. Il consorzio gentilizio ha la sua base giuridica e la sua determinante economica nella persistenza della proprietà collettiva in Germania, ossia nella organizzazione di marca, alla quale corrisponde uno stadio ben determinato della coscienza giuridica delle popolazioni germaniche. In Italia, invece, proprio durante l'età longobarda si viene rapidamente formando il latifondo e delineandosi nei suoi tratti caratteristici il regime curtense, che si fonda, com'è noto, su basi essenzialmente diverse dal consorzio gentilizio, poichè risponde a ben diverse funzioni economiche e a ben altri sentimenti degli individui e delle collettività. Delle « imitazioni » che un popolo farebbe da un altro, sia pure perchè « le collettività di una data epoca » si uniformerebbero « secondo un unico tipo », sarebbe ormai tempo di non parlare più in Sociologia. Imita l'uomo di scarsa originalità, mai i popoli che hanno una storia e delle ben determinate abitudini di razza. D'altra parte, come procureremo di dimostrare, i vincoli, diciamo così, di territorialità sostituiscono - nel X e nell'XI secolo - quelli gentilizi e di fronte ai signori feudali e all'autorità sovrana non vi sono che lavoratori di questo o quel fondo, di questa o quella *curtis*: anche perchè non si potrebbe per necessità logica parlare di consorzi gentilizi, se non quando si fosse dimostrato che ai progenitori dei comuni fu lasciata libertà economica e giuridica, sì che avessero potuto vantare una spiccata personalità. Infine, quando tutto fosse pienamente dimostrato, noi porremmo sempre la domanda: *a quale funzione economica e a quale stadio della lenta formazione degli interessi di classe corrispose il Comune, cittadino e rurale?* Alla quale non ci pare che rispondano pienamente le belle pagine che l'A. fa seguire alla enunciazione, diciamo così, della sua tesi; che, ci permettiamo di osservare, concludendo, non tiene troppo conto di questo, che il Comune fu un fatto nuovo nella storia italiana: fu come la veste di ferro indossata dalla nascente economia capitalistica per conquistare tutto il terreno adatto al suo impero. E i Comuni rurali, risolvendo la crisi agraria, promossero per molte e diverse vie lo sviluppo della nuova civiltà.



6379/A

